



R.P.F.

MOG

Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

Rev. 00 del 04/08/2021

MOG

Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della società R.P.F. s.r.l.

Sommario

PARTE GENERALE

1. PREMESSA	4
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01	6
2.1 <i>Definizioni</i>	7
2.2 <i>I presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente</i>	7
2.3 <i>Le azioni intraprese da R.P.F. Srl ai fini del rispetto delle previsioni del D. Lgs. 231/01</i>	8
2.4 <i>Le linee guida impiegate da R.P.F. Srl per la formazione del modello</i>	8
3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI R.P.F. srl	9
3.1 <i>Il sistema di governance</i>	9
3.2 <i>Gli strumenti di gestione</i>	9
3.3 <i>Gestione delle risorse finanziarie</i>	10
4. IL MOG DI R.P.F. srl: IMPLEMENTAZIONE, STRUTTURA, AGGIORNAMENTO	10
4.1 <i>Funzione e scopo del modello</i>	10
4.2 <i>I principi ispiratori del modello</i>	10
4.3 <i>La struttura del modello – parte generale</i>	11
4.4 <i>La struttura del modello – parte speciale</i>	11
4.5 <i>I criteri adottati per la mappatura dei processi e delle funzioni sensibili</i>	11
4.6 <i>Profili di rischio e processi sensibili</i>	12
4.7 <i>Modifiche ed integrazioni al modello</i>	16
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
5.1 <i>Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza</i>	16
5.2 <i>Flussi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza</i>	17
5.3 <i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	18
6. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI, DEI COLLABORATORI, DEI CONSULENTI E DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI	19
7. SEGNALAZIONI DI ILLECITI E SISTEMA DISCIPLINARE	19
7.1 <i>Sanzioni nei confronti dei dipendenti</i>	20
7.2 <i>Sanzioni nei confronti dei dirigenti</i>	20
7.3 <i>Misure nei confronti degli amministratori</i>	20
7.4 <i>Misure nei confronti di collaboratori esterni, di consulenti e di controparti contrattuali</i>	21
7.5 <i>Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di controllo</i>	21
INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO	22
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	26

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	32
REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE	36
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	41
REATI SOCIETARI.....	43
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	49
OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	53
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO.....	59
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	62
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	65
REATI AMBIENTALI.....	67
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	75
RAZZISMO E XENOFOBIA	82
REATI TRANSNAZIONALI, DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE ...	83
REATI TRIBUTARI.....	88

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti, che si affianca a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, a vantaggio o nell’interesse della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 c.p. prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto. L’innovazione normativa, perciò, è di non poco momento, in quanto né l’ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento pseudo-penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.), che partecipano alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato sociale.

Quanto alla **tipologia di reati** cui si applica la disciplina in esame, il legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (L. n. 300/2000). Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella legge n. 300/2000, il Governo originariamente ha preso in considerazione soltanto quelle indicate dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico*) e 25 (*Concussione e Corruzione*), evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati. In effetti, successivi interventi normativi hanno esteso il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n. 231/2001, fino a giungere all’attuale elenco, riportato nella parte speciale del presente modello.

Sotto il profilo dei **soggetti destinatari**, la legge indica *“gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica”* (art. 1, co. 2). Il quadro descrittivo è completato dall’indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire *“lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* (art. 1, co. 3). La platea dei destinatari è, quindi, molto ampia: è indubbia, in proposito, la soggezione alla disciplina in argomento delle società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio (in base a concessione, ecc.). È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’*interesse* (da valutarsi *ex ante*, avuto riguardo all’aspettativa di utilità derivante dalla commissione di un illecito, pur in assenza di un concreto vantaggio da esso conseguito) o a *vantaggio* (da valutarsi *ex post*, quale concreto risultato conseguito dalla commissione del reato) dell’ente medesimo.

L’art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di **“esonero”** da responsabilità dell’ente se si dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Il sistema prevede l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sull’efficacia del modello. La norma stabilisce, infine, che le associazioni di categoria possano definire i codici di comportamento, sulla base dei quali andranno elaborati i singoli modelli organizzativi, da comunicare al Ministero della Giustizia, che ha trenta giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni. Va sottolineato, in proposito, che l’“esonero” da responsabilità dell’ente passa attraverso il giudizio d’idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell’autore materiale del fatto illecito. Dunque, la formulazione del modello e l’organizzazione dell’attività dell’organo di controllo devono porsi come obiettivo l’esito positivo di tale giudizio d’idoneità. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli enti di valutare l’adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto. È opportuno precisare che la legge prevede l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l’adozione del modello si impone se si vuole beneficiare dell’esimente. Facilita l’applicazione dell’esimente, soprattutto in termini probatori, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del modello.

Nell’ottica ora tratteggiata, è di vitale importanza implementare la capacità di governare la propria operatività adottando un’organizzazione che sia in grado di censire, prevenire e monitorare costantemente l’attività e di conseguenza i rischi assunti. La realizzazione di un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni ed alla vocazione operativa dell’impresa è fondamentale per una gestione aziendale corretta e prudente.

Al fine di assicurare la realizzazione delle strategie aziendali e dei processi aziendali efficacemente ed in modo efficiente, è necessario dotarsi di un sistema di controllo interno costituito da un insieme di regole, procedure e strutture organizzative a tutela della struttura che vengano rispettate da ogni componente della compagine sociale.

Le valutazioni svolte hanno come obiettivo, se non l’eliminazione del rischio, la sua riduzione, con costi adeguati in rapporto al grado di rischio assunto. Tale scopo viene raggiunto mediante una serie di regole e controlli come di seguito esemplificato:

- l’attribuzione di responsabilità deve essere definita e circoscritta. È necessario evitare di concentrare le attività critiche in un unico soggetto o di creare sovrapposizioni funzionali;
- ogni operazione significativa deve essere autorizzata secondo procedure prestabilite;
- i poteri di rappresentanza debbono essere conferiti secondo ambiti di esercizio e limiti di importo strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa;
- al fine di rendere gli obiettivi dell’unità organizzativa chiari e condivisi, essi devono essere comunicati a tutti i livelli interessati;

l'organizzazione, i processi, i sistemi informativi, in breve i sistemi operativi, devono essere coerenti con le politiche della società e con il codice di comportamento. In particolare, le informazioni finanziarie devono essere predisposte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nonché dei principi contabili nazionali ed internazionali e rispettare le procedure amministrative.

Peraltro, il decreto in parola fissa i principi organizzativi e metodologici a cui i modelli di organizzazione si devono ispirare, in particolare sono state previste le seguenti attività:

- analisi delle attività e delle funzioni aziendali ed individuazione delle aree a rischio di commissione di reati rilevanti;
- mappatura delle aree di rischio e definizione delle fattispecie;
- predisposizione di protocolli organizzativi, finalizzati a disciplinare i processi di assunzione ed attuazione delle decisioni:
- sistema delle deleghe e di distribuzione dei poteri;
- sistema procedurale interno e predisposizione dei relativi controlli;
- regolamentazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie
- predisposizione di un sistema disciplinare, finalizzato a sanzionare le violazioni del modello;
- individuazione di un organo interno di vigilanza;
- diffusione informativa adeguata a tutti i livelli.

Nelle pagine che seguono vengono dettati i principi a cui si ispira il MOG di R.P.F. srl (a cui si dovranno uniformare i comportamenti degli organi societari, dei dipendenti e di tutti i soggetti che a vario titolo si interfacciano con la società) nonché gli strumenti attraverso i quali verrà assicurata efficacia, efficienza ed effettività dello stesso.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

Come anticipato in premessa, l'art. 5 comma 1 D. Lgs. 231/01 sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa (ad esempio Amministratori e direttori generali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al precedente punto.

Qualora venga commesso uno dei fatti per i quali è prevista la responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente la condotta, ad essa si aggiunge anche la responsabilità "amministrativa" della società. Ciò è escluso se il soggetto ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi oppure se la società prova di aver adottato un modello di organizzazione conforme ai precetti dell'art. 6.

Come disciplinato dall'art. 9, sono previste, a carico dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale sia stato commesso uno dei reati previsti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria (art.10) e, per le ipotesi di maggiore gravità, l'applicazione di misure interdittive (art.13) quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

L'art. 4 del D. Lgs. 231/01, che disciplina i "reati commessi all'estero", sancisce che gli enti aventi nel territorio dello stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo. L'applicabilità della norma è subordinata ai casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale che dettano i principi regolanti la punibilità per i reati commessi all'estero.

Le fattispecie criminose rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti sono partitamente elencate nella parte speciale del presente modello.

2.1 DEFINIZIONI

- D.lgs. 231/01:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 intitolato “Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successivi aggiornamenti;
- MOG:** il modello di organizzazione e gestione previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01;
- DESTINATARI:** soggetti a cui è rivolto il modello, in particolare Amministratori, componenti del collegio Sindacale, dipendenti, collaboratori, consulenti;
- ODV:** Organo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01;
- ENTI:** ai sensi del D.Lgs 231/01:
- gli enti dotati di personalità giuridica quali S.p.A., s.r.l. S.a.p.a., cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati e pubblici economici;
 - **gli enti privi di tale responsabilità giuridica quali s.n.c., s.a.s. anche irregolari**, associazioni non riconosciute;
- PROCEDURE:** specifiche procedure previste in Parte Speciale per gli ambiti di attività ritenuti maggiormente a rischio in modo da prevenire la commissione di reati;
- PROTOCOLLI:** procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire.
- SOCIETÀ:** la società R.P.F. s.r.l. con sede in Alfianello (BS) via Mazzini 284/286.

2.2 I PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE

Il D.Lgs 231/01 prevede, agli artt. 6 e 7, che l’Ente non venga ritenuto responsabile se prova di aver adottato ed efficacemente attuato “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.

Le procedure adottate dall’ente dovranno quindi essere formulate in modo tale da poter rispondere all’esigenza di cautelarsi dalla responsabilità mediante l’adozione e l’efficace attuazione di specifico MOG idoneo a prevenire i reati attraverso la realizzazione delle seguenti procedure:

- individuazione delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;
- previsione di specifici protocolli-procedure diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservazione del Modello;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L’Azienda non viene ritenuta responsabile quando, in presenza di un MOG correttamente applicato, l’autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello.

Per garantire la piena efficacia al modello si individuano nei principi che seguono i parametri in base ai quali adeguare il modello di organizzazione:

- verificabilità e documentazione di ogni operazione, con particolare attenzione per attività rilevanti ai fini del D. Lgs 231/01;
- coincidenza tra poteri autorizzativi e responsabilità assegnate;
- rispetto del principio della separazione delle funzioni.

2.3 LE AZIONI INTRAPRESE DA R.P.F. SRL AI FINI DEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DEL D. LGS. 231/01

R.P.F. srl, consapevole dell'importanza di operare in un contesto di trasparenza e correttezza, ha deciso di procedere all'adozione del presente modello di organizzazione e gestione, nell'ambito del quale sviluppare le proprie attività statutarie.

Il Modello, nelle sue linee generali, è stato predisposto da R.P.F. srl sulla base delle prescrizioni del decreto e delle Linee guida di Confindustria ed è il frutto di un'attenta indagine dei rischi portata avanti dai membri del Consiglio di Amministrazione.

Contestualmente all'adozione del presente modello, il Consiglio di Amministrazione di R.P.F. srl nominerà l'Organismo di Vigilanza, costituito in forma collegiale e composto da due professionisti esterni e da un membro interno, privo di deleghe, ad esso assegnando autonomi compiti di vigilanza, di controllo e di iniziativa in relazione al contenuto ed al rispetto del Modello stesso.

2.4 LE LINEE GUIDA IMPIEGATE DA R.P.F. SRL PER LA FORMAZIONE DEL MODELLO

Nella predisposizione del presente modello R.P.F. srl si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria, salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla propria particolare struttura organizzativa, nonché agli standard internazionali in materia di controllo che in sintesi prevedono:

- individuazione delle aree di rischio, intese quali aree e/o settori aziendali ove sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal decreto;
- obblighi di informazione verso l'organo di controllo: le informazioni devono soddisfare le esigenze di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello;
- predisposizione di un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. Sono particolarmente importanti le strutture organizzative, le attività e le regole attuate dal management e dal personale aziendale finalizzate ad assicurare:
 - ✓ efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali;
 - ✓ attendibilità delle informazioni aziendali sia verso i terzi che verso l'interno;
 - ✓ conformità alle leggi ai regolamenti alle norme ed alle politiche interne.

Sono individuate quali componenti rilevanti del modello:

- il sistema organizzativo;
- il codice di comportamento/etico;
- la definizione dei poteri autorizzativi e di firma;
- i sistemi di controllo e gestione;
- le procedure manuali ed informatiche;
- la comunicazione al personale;
- la formazione del personale;
- il sistema disciplinare.

Tali componenti devono essere informate ai seguenti principi:

- documentabilità, verificabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- sistema disciplinare adeguato rispetto alla violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- verifica dell'esistenza dei requisiti dell'organo di controllo (autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione).

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI R.P.F. SRL

3.1 IL SISTEMA DI GOVERNANCE

R.P.F. srl è una società avente per oggetto sociale l'attività di recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse.

L'attività della società è attualmente focalizzata sulla raccolta e lavorazione di rifiuti plastici generanti, al termine del processo lavorativo, materia prima seconda destinata alla produzione di energia termoelettrica. L'impresa in questione viene svolta all'interno del sito di Alfianello (BS) via Mazzini 284/2986, ove la società ha stabilito la propria sede legale ed operativa, con la creazione di uffici occupati dal personale tecnico-amministrativo e l'installazione dell'impianto di lavorazione del rifiuto, con la previsione altresì di appositi spazi destinati allo stoccaggio del rifiuto e della MPS.

La società, consapevole della necessità di disporre di modelli di gestione codificati per far fronte nel modo più efficace possibile alle problematiche di un'attività ad alta specializzazione, ha ottenuto le seguenti certificazioni: ISO 14001:2015, ISO 15348:2011 e ISO 9001:2015. In questa logica, la filosofia aziendale è fortemente orientata al mantenimento di uno standard qualitativo elevato sotto i diversi aspetti del processo produttivo, del rispetto dell'ambiente e della tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori nell'ambiente di lavoro.

Il sistema di governance adottato da R.P.F. srl è di tipo tradizionale ai sensi dell'art. 2380 c.c. e prevede:

- l'assemblea dei soci: essa rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. Essa può essere ordinaria o straordinaria a norma di legge. L'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti indicati dall'art. 2364 c.c.; l'assemblea straordinaria delibera, ai sensi dell'art. 2365 c.c., sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza;
- l'organo amministrativo - consiglio di amministrazione: è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riserva all'Assemblea dei soci. Attualmente tali poteri sono ripartiti tra i singoli membri del consiglio di amministrazione mediante il sistema delle deleghe, come riportato nel certificato camerale della società (cui si rimanda). In particolare al Presidente del Consiglio di amministrazione, dotato della legale rappresentanza dell'ente, è affidato ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli aventi ad oggetto la vendita/permuta di beni immobili di valore superiore ad euro 300.000 ovvero attrezzature aziendali di valore superiore ad euro 200.000 nonché quelli espressamente affidati esclusivamente agli altri consiglieri e, nella specie, inerenti la tutela dell'igiene, salute e sicurezza dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente e la gestione dei rifiuti, materie queste ultime affidate in via esclusiva ad un membro del consiglio di amministrazione, nominato datore di lavoro ex d.lgs. 81/08 e gestore ambientale ex d.lgs. 152/06 della società; al medesimo consigliere sono stati altresì assegnati poteri di ordinaria amministrazione afferenti la gestione e l'organizzazione dello stabilimento produttivo e ad altro membro del consiglio, dotato degli appositi requisiti di legge, è stata attribuita la gestione dei trasporti conto terzi.

3.2 GLI STRUMENTI DI GESTIONE

R.P.F. srl è dotata di un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della società e che possono essere così riassunti:

- Statuto: esso, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, contempla previsioni relative al governo societario, volte ad assicurare il corretto ed ordinato svolgimento dell'attività di gestione;
- Sistema delle deleghe e delle procure (come sopra descritto nella sua attuale conformazione): esso, mediante l'assegnazione di specifiche deleghe ai singoli consiglieri e di specifiche procure a soggetti apicali, stabilisce i poteri per rappresentare o impegnare la società per quanto concerne

l'amministrazione, la gestione finanziaria, la gestione del personale, la gestione commerciale, la prevenzione degli infortuni, l'igiene nei luoghi di lavoro, la tutela ambientale, la prevenzione incendi e la gestione dei rifiuti. Di tali atti è stata data idonea pubblicità attraverso il loro deposito presso la Camera di Commercio. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della struttura organizzativa.

- Sistema di gestione Integrato (SGI) che racchiude la politica aziendale, gli organigrammi e lo schema dei processi, le procedure, le istruzioni operative, i moduli e i mansionari attraverso cui l'organizzazione definisce le proprie attività, gli incaricati e le corrette modalità di svolgimento di tali attività.

3.3 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

La gestione delle risorse finanziarie è fondata su:

- una procedura che regola l'intero ciclo passivo dall'emissione dell'ordine di acquisto al pagamento delle fatture nonché l'intero ciclo attivo dall'esecuzione dell'opera o del servizio sino all'incasso del corrispettivo. Essa costituisce la linea guida per tutti i soggetti coinvolti;
- un sistema informatico che gestisce tutte le registrazioni di tutte le operazioni dell'intero ciclo attivo e passivo e che consente la tracciabilità di ogni operazione immessa nel sistema stesso;
- un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un sistema di gestione integrato di qualità, ambiente, sicurezza e tutela dei diritti dell'uomo e dei lavoratori uniformato agli standard ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 15358:2011;
- un utilizzo delle risorse finanziarie secondo criteri improntati alla legalità e correttezza.

4. IL MOG DI R.P.F. SRL: IMPLEMENTAZIONE, STRUTTURA, AGGIORNAMENTO

4.1 FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO

Scopo del modello è la predisposizione di un sistema strutturato integrato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle "attività sensibili" e, ove necessario, alla conseguente corretta procedimentalizzazione di tali attività.

L'organo di controllo, in tale contesto assume la funzione di garante del rispetto del sistema organizzativo adottato e vigila sull'operato dei destinatari.

Nei limiti delle attività svolte nell'interesse di R.P.F. srl si richiede ai componenti degli organi societari, ai dipendenti, ai consulenti ed ai collaboratori esterni di adeguarsi alle previsioni del modello, ponendo in essere condotte che non comportino il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Da tale impostazione deriva che l'adozione e l'efficace attuazione del modello non solo consentono a R.P.F. di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/01, ma migliorano la corporate governance, limitando il rischio di commissione di reati.

4.2 I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

Nella predisposizione del presente modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di analisi delle attività sensibili in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle "attività sensibili".

Il presente modello si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di corporate governance e dal sistema di controllo interno esistente in R.P.F. srl.

In particolare, sotto tale profilo, gli strumenti di carattere generale già adottati diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società (anche in relazione ai reati da prevenire) cui fare riferimento sono i seguenti:

- il codice etico/di comportamento;
- il sistema di deleghe;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed

organizzativa;

- le comunicazioni e le circolari aziendali al personale ed ai collaboratori;
- il sistema sanzionatorio di cui al CCNL;
- il corpus normativo e regolamentare nazionale e straniero quando applicabile.

Le regole, le procedure ed i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente modello, ma fanno parte del più ampio sistema organizzativo e di controllo che lo stesso intende integrare.

4.3 LA STRUTTURA DEL MODELLO – PARTE GENERALE

Sebbene l'adozione del modello sia prevista dal decreto come facoltativa e non obbligatoria, R.P.F. srl, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere alla sua adozione nonché all'istituzione dell'organismo di vigilanza con la determinazione dei relativi poteri.

Come anticipato, il presente MOG si articola in una parte generale ed in una parte speciale.

La parte generale racchiude le regole ed i principi generali del modello e, oltre a contenere un sintetico richiamo alla normativa applicabile (sul punto, vedasi i precedenti capitoli 1 e 2), si articola:

- nella illustrazione della struttura organizzativa della società (vedasi sul punto il precedente capitolo 3);
- nella definizione dei criteri adottati per la mappatura dei processi e funzioni sensibili, al fine di identificare le aree aziendali in cui sussiste il rischio di commissione di un reato presupposto da parte di un apicale, di un dipendente o di un collaboratore (vedasi sul punto, il successivo paragrafo 4.5);
- nella disciplina della costituzione e del funzionamento dell'organismo di vigilanza (vedasi il successivo capitolo 5);
- nella disciplina delle modalità di diffusione del modello e di selezione dei soggetti esterni che collaborano con la società (vedasi, sul punto, il successivo capitolo 6);
- nella definizione di un sistema disciplinare (vedasi il successivo capitolo 7).

4.4 LA STRUTTURA DEL MODELLO – PARTE SPECIALE

La parte speciale del MOG contiene l'analisi delle singole fattispecie di reato ed i protocolli specifici per la prevenzione della commissione dei reati nelle c.d. aree a rischio.

Essa è suddivisa in tanti capitoli quanti sono i reati presupposto che sono stati ritenuti rilevanti in relazione all'attività svolta da R.P.F. srl.

Ciascuno di tali capitoli, a sua volta, è articolato in una parte introduttiva ove è riportato il testo normativo di riferimento con riguardo al singolo reato presupposto disciplinato dal D. Lgs. 231/01, in una tabella ove è riportata la mappatura dei processi e delle funzioni sensibili con riferimento a ciascuno specifico reato presupposto ed in una scheda ove sono riportati i protocolli specifici per la prevenzione e la gestione del rischio connesso a ciascun reato.

4.5 I CRITERI ADOTTATI PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLE FUNZIONI SENSIBILI

Per la predisposizione del modello di cui all'art. 6 del citato decreto, R.P.F. SRL ha svolto una serie di attività suddivise in differenti fasi delle quali di seguito si riporta una breve descrizione:

- identificazione delle "attività sensibili": è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale, in primis il certificato camerale della società ed il suo organigramma funzionale, nonché le procedure già formalizzate in seno all'ente, alla quale è seguita una approfondita analisi delle informazioni emerse durante le riunioni con i dirigenti ed i responsabili delle varie funzioni aziendali.

Da tale analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, le attività sensibili nello svolgimento delle quali si potrebbe ipotizzare la commissione dei reati.

- verifica dei processi adottati nella gestione di tali "attività sensibili": si sono analizzati le modalità con le quali le attività sensibili sono svolte, il relativo sistema dei controlli (procedure, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.) nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (es. verificabilità, documentabilità ecc.). È stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della società allo scopo di verificare ulteriori situazioni a rischio e le relative cause. Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità possono essere commessi i reati;
- effettuazione della "gap analysis": sulla base della situazione accertata, tenuto conto delle previsioni e delle finalità del D.Lgs. 231/01, sono state individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo Interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello organizzativo adeguato ai precetti del decreto;
- predisposizione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Azienda in relazione ai reati da prevenire: in particolare, sono state definite procedure ispirate ai criteri della separazione tra funzioni, della partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale, della previsione di specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione per le fasi maggiormente a rischio, in modo da prevenire la commissione dei reati

Il modello, attraverso la mappatura dei rischi e la conseguente predisposizione di procedure e protocolli operativi, permette:

- un'attività di sensibilizzazione e informazione a tutti i livelli aziendali (ed in particolare nelle aree di attività a rischio) in merito al fatto che una violazione delle disposizioni ivi stabilite può comportare, oltre che la punizione degli autori dell'illecito, anche la comminazione alla società di sanzioni amministrative di natura pecuniaria e/o interdittiva;
 - la condanna di tali forme di comportamento illecito in quanto, comunque, contrarie anche ai principi deontologici ed etici (sanciti dal codice etico) cui R.P.F. srl scrupolosamente si attiene;
- l'adozione di procedure anche di tipo informatico volte a permettere alla società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione degli illeciti anche mediante la verifica e la documentazione delle attività a rischio e l'attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità assegnate.

4.6 PROFILI DI RISCHIO E PROCESSI SENSIBILI

La predisposizione del presente Modello Organizzativo ha preso l'avvio da una puntuale individuazione delle attività poste in essere dalla società e dalla conseguente identificazione dei processi societari sensibili alla commissione dei reati presupposto.

In ragione della specifica operatività della società, si sono quindi ritenuti rilevanti o potenziali i rischi di commissione dei reati come dettagliati di seguito:

1. *Art. 24 Indebita percezione di erogazione, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica a danno dello Stato o di un Ente pubblico.*

Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, si è ritenuto che la maggior parte delle fattispecie possano essere considerate come astrattamente configurabili. La società intrattiene infatti rapporti frequenti con la pubblica amministrazione nonché con società a controllo o partecipate da enti pubblici. Essa, nel contempo, potrebbe usufruire di erogazioni per lo svolgimento di determinate attività ed intrattenere rapporti di qualunque tipo con Enti pubblici, quali ad esempio richieste di autorizzazioni amministrative e/o licenze e/o subire verifiche ed ispezioni, da parte di ASL, ARPA, etc. ovvero accedere a finanziamenti pubblici per l'organizzazione di eventi, in particolare di formazione. Pertanto, sono state predisposte apposite procedure di prevenzione di tali reati nella Parte Speciale specifica del Modello Organizzativo.

2. *Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*

L'Azienda accede a sistemi di pubblica utilità in modo limitato (ad es. Agenzia delle Entrate) così come limitato appare l'interesse o il vantaggio dell'ente nella realizzazione del reato in oggetto anche nei confronti di privati. Inoltre, i sistemi informatici aziendali rientrano nel normale utilizzo della gestione operativa. Tuttavia, in considerazione della crescente pervasività e vulnerabilità dei sistemi informatici e

della progressiva informatizzazione di ogni operazione anche nei rapporti con la P.A., l'Azienda ritiene, in via cautelativa, di considerare come parzialmente applicabile tale fattispecie di reato.

3. Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata

La società ha rilevato un rischio di commissione di tali reati, comunque delimitato ai rapporti con eventuali partners, alla luce del settore in cui essa opera, configurando la "gestione del rifiuto" un settore d'affari notoriamente esposto in via potenziale agli interessi della criminalità organizzata e possibile oggetto dei traffici illeciti di questa.

Con riferimento alle associazioni di tipo mafioso ("l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, etc.." art. 416-bis c.p.), si ritiene che l'Azienda non ravvisi alcun realistico interesse o vantaggio nella commissione della fattispecie di reato in oggetto. Può verificarsi, invece, l'ipotesi di un rapporto con fornitori che potrebbero intrattenere rapporti illeciti con associazioni di tipo mafioso: in ottica preventiva, per i fornitori occasionali sono previste verifiche di onorabilità.

Con riguardo invece più in generale alla fattispecie delittuosa dell'associazione per delinquere, l'interesse o vantaggio configurabile nel caso di specie potrebbe ravvisarsi in particolare nell'eventualità della commissione dei reati di gestione illecita dei rifiuti e dei reati societari ovvero tributari commessi in associazione da più persone interne all'ente ovvero da suoi collaboratori esterni.

Sono state comunque individuate specifiche procedure nel presente Modello, volte a prevenire la commissione delle tipologie di reato previste dall'articolo in questione.

4. Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

La società potenzialmente potrebbe commettere le violazioni del codice penale previste all'art.25 del D.Lgs. 231/2001: essa, infatti, può essere sottoposta ad ispezioni e controlli da parte di un Ente pubblico (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio) come ASL, Ispettorato del lavoro, ARPA, etc. od organismi fiscali di controllo, quali ad esempio l'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, etc. L'azienda, inoltre, svolge la propria attività previa costante richiesta alla P.A. di concessioni, licenze ed autorizzazioni. Pertanto, sono state predisposte apposite procedure di prevenzione di tali reati nella Parte Speciale specifica del Modello Organizzativo.

5. Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

La società non utilizza né gestisce flussi finanziari in contanti al di sopra dei limiti di legge, né emette o è in grado di alterare carte di credito. L'utilizzo di valori bollati è limitato. Non si ravvisa inoltre alcun concreto interesse nella contraffazione di strumenti o segni di riconoscimento, data la natura dell'attività aziendale. L'Azienda pertanto valuta come non attinente al proprio contesto di riferimento la fattispecie di reato in oggetto.

6. Art. 25-bis-1 Delitti contro l'industria ed il commercio

Tenuto conto dell'oggetto della propria attività imprenditoriale, la società considera attinenti al proprio settore le ipotesi previste dall'articolo in questione limitatamente alle fattispecie delittuose di cui all'art. 513 c.p. (turbata libertà dell'industria e del commercio) e all'art. 513-bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza).

7. Art. 25-ter Reati societari

Nell'ambito della violazione degli articoli del codice civile relativi alle società si ravvisa la possibilità che vengano commessi tutti i reati, eccetto quelli espressamente previsti per società quotate in borsa di cui la società non fa parte. Le misure previste dal Modello rispecchiano le procedure già previste dall'ordinamento per impedire la verifica di simili illeciti.

8. Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

La società non dispone nella pratica né delle risorse né delle opportunità per la commissione dei reati in oggetto e non è ipotizzabile alcun interesse o vantaggio ricavabile dall'ente in relazione a simili ipotesi delittuose. L'azienda pertanto valuta come non attinente al proprio contesto di riferimento la

fattispecie.

9. Art. 25-quater¹ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La società non dispone nella pratica né delle risorse né delle opportunità per la commissione dei reati in oggetto e non è ipotizzabile alcun interesse o vantaggio ricavabile dall'ente in relazione a simili ipotesi delittuose. L'azienda pertanto valuta come non attinente al proprio contesto di riferimento la fattispecie.

10. Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale

Tenuto conto dell'attività aziendale, si ritiene applicabile alla società solamente il reato di cui all'art. 603bis c.p. (c.d. Caporalato).

In ogni caso, è stato previsto nel Codice Etico uno specifico impegno a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro che si traduce nella richiesta e verifica che i propri partner commerciali rispettino gli obblighi di legge in tema di a) tutela del lavoro minorile e delle donne; b) condizioni igienico sanitarie e di sicurezza; c) diritti sindacali e di associazione.

Sono previste specifiche procedure per la selezione e l'assunzione del personale, attività che, se esternalizzate, vengono svolte esclusivamente da società di somministrazione del lavoro (agenzie di lavoro interinale) dotate della relativa autorizzazione ministeriale e note nel settore.

11. Art. 25-sexies Abusi di mercato

I reati previsti dagli artt. 184 e 185 T.U.F. non sono attinenti alla posizione della società.

12. Art. 25-septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

Sono state ritenuti "processi sensibili", in relazione a tali reati, quelli relativi all'adozione ed efficace attuazione di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, ed in particolare: l'approvazione del Sistema di gestione Salute e Sicurezza sul lavoro, che contempla l'intero sistema aziendale sulla sicurezza contenente tra l'altro il Documento di Valutazione dei Rischi; l'effettuazione di attività di formazione ed informazione del personale; la nomina delle figure obbligatorie (Medico Competente, RSP, Preposti alla sede di lavoro, RLS, Addetti servizio Primo Soccorso, Squadra Antincendio, ecc.). Pertanto, sono state predisposte procedure di prevenzione di tali reati nella Parte Speciale specifica del Modello Organizzativo. Al fine di garantire il massimo rispetto della normativa prevenzionistica, la società ha ritenuto opportuno delegare in particolare la funzione di datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008 ad un componente del consiglio di amministrazione, cui era già stata delegata altresì la gestione operativa dello stabilimento produttivo. La scelta è infatti ricaduta sul soggetto che meglio conosce il ciclo produttivo ed i suoi rischi, dotato di esperienza nel settore ed al quale è stata affidata la piena autonomia di spesa per l'esercizio del ruolo datoriale.

13. Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

I reati previsti dal presente articolo sono valutati pertinenti in quanto potrebbero verificarsi casi in cui venga, anche inconsapevolmente, acquistato materiale proveniente originariamente da furto o venga messo in circolazione denaro ricevuto in pagamento ma di provenienza illecita.

Con particolare riguardo all'ipotesi delittuosa dell'autoriciclaggio (per la cui definizione si rimanda allo specifico capitolo) sono stati individuati quali maggiori profili di rischio la gestione degli investimenti societari (la liquidità della società, rinveniente da reato, potrebbe essere impiegata in una serie di investimenti finanziari, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa) l'esecuzione di operazioni infragruppo (trasferimento di denaro tra società collegate mediante operazioni societarie simulate) pagamento di compensi anomali e attività di sponsorizzazione/donazioni ad enti che consentano il recupero fiscale dei proventi. Sono stati pertanto individuati protocolli nella parte speciale del presente MOG volti ad impedire la verifica di questi eventi e in generale di ogni ipotesi di verifica dell'esaminata fattispecie di reato.

14. Art. 25-novies Delitti in materia di violazione dei diritti di autore

Il rischio principale viene individuato nell'eventualità di utilizzo di programmi contraffatti od illegalmente acquisiti sulle macchine informatiche in uso ai dipendenti della società.

È previsto l'impegno affinché non vengano acquisiti e/o installati software applicativi non autorizzati o senza licenza. Inoltre, il singolo collaboratore non ha diritti amministrativi per poter essere accreditato a scaricare / installare programmi sulla propria macchina di lavoro: tale attività può essere svolta solamente dall'Amministratore di Sistema, il cui ruolo è demandato a società terza.

15. Art. 25-decies Delitti contro l'amministrazione della giustizia

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i membri dell'organizzazione aziendale sono tenuti a prestare

una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti. In ogni caso, si decide di prevedere, nel Codice Etico, uno specifico impegno a far rispettare ai propri dipendenti, dirigenti e vertici aziendali tale principio.

16. Art. 25-undecies Reati ambientali

La società pone la massima attenzione alle fattispecie di reato previste dal presente articolo, tenuto conto del proprio oggetto sociale.

Nella fattispecie si tratta di reati che hanno una reale possibilità di commissione, anche in maniera colposa, indipendente dalla volontà del singolo membro dell'organizzazione aziendale. Nell'ambito della Parte Speciale sono state predisposte le procedure del sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001: 2015 che hanno efficacia per la previsione di reati ambientali rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/01.

Come è stato previsto per la materia della tutela salute e sicurezza sul luogo di lavoro, così nell'ambito della tutela dell'ambiente cui è ispirata l'attività della società, sono stati delegati tutti i poteri gestori di impatto ambientale al membro del consiglio di amministrazione (già nominato datore di lavoro) cui è stato affidato il ruolo di gestore ambientale ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 152/2006: ciò nell'ottica di una più efficace ed efficiente amministrazione della materia in questione.

17. Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare

Dato l'oggetto della fattispecie, concernente le modalità di acquisizione ed utilizzo della manodopera, si ritiene che l'ipotesi illecita prevista dall'articolo sia astrattamente configurabile nello svolgimento dell'attività sociale. Il rischio poi che un simile illecito venga commesso da soggetti terzi dei cui servizi fa uso la società e che venga a quest'ultima ricondotto, hanno portato la società a contemplare il reato in esame nel presente Modello, in cui sono state previste procedure in parte coincidenti con quelle già contemplate per altre ipotesi delittuose configurabili sempre nella fase di assunzione del personale.

18. Art. 25-terdecies Razzismo e Xenofobia

Pur non ritenendo la tipologia di reato rilevante alla luce del settore di operatività e delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale, le disposizioni previste nel Codice Etico vengono giudicate come misure comunque idonee a prevenire la commissione di questi illeciti.

19. Art. 10 L.146/2006 Reati di criminalità organizzata transnazionale con particolare riguardo allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina

Si ritiene opportuno richiamare al fine della prevenzione nella commissione di tale tipologia di reato le procedure già previste nelle restanti parti del presente modello per la prevenzione di reati similari, configurabili in sede di assunzione di manodopera.

20. Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Valutata la natura degli illeciti in questione, non attinenti alle attività svolte dall'ente, si è ritenuto di non prendere in considerazione tale reato presupposto nell'ambito del modello.

21. Art. 25-quindecies Reati tributari

Tenuto conto della tipologia di reati contemplati dalla norma, si ravvisa l'opportunità di prevedere apposite norme comportamentali e specifiche procedure - come meglio descritte nella parte speciale - volte a prevenire la commissione di tale tipologia di illeciti.

Il settore esposto al maggior livello di rischio è quello amministrativo, in quanto preposto alla gestione del ciclo di fatturazione, sia attiva che passiva, e interessato dalla formazione e trasmissione dei dati contabili, rilevanti ai fini dichiarativi, pur precisandosi che tale ultima attività amministrativa è affidata agli uffici della società controllante.

Si è ritenuto di contemplare altresì l'ufficio acquisti ed il settore commerciale / appalti e contratti in quanto coinvolti, oltre al settore amministrativo, dall'attività di identificazione e verifica dell'effettiva prestazione oggetto di fatturazione.

22. Art. 25-sexiesdecies Contrabbando

La società opera presso il mercato estero, tuttavia si è ritenuto il reato presupposto in questione di non rilevanza ai fini della sua trattazione nel presente modello, tenuto conto del limitato volume d'affari

rispetto al mercato nazionale.

L'individuazione dei processi sensibili è avvenuta riferendosi al sistema di governance adottato da R.P.F. SRL s.r.l. e, in particolare, per quanto concerne le posizioni apicali alla ripartizione dei poteri in seno all'organo amministrativo (come risultante dai verbali del CdA e, all'esterno, dal certificato camerale della società) mentre con riguardo ai profili non apicali alla suddivisione dei compiti aziendali come risultante dall'organigramma aziendale.

4.7 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL MODELLO

Essendo il modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 231/01, l'adozione e l'approvazione delle successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo della società.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dal decreto – che all'art. 6 lett. b, pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli – verrà costituito nell'ambito di R.P.F. s.r.l., con delibera dell'organo amministrativo, un organismo di vigilanza collegiale, composto da membri esterni e da almeno un membro interno, privo di deleghe operative, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tale scelta è stata determinata dalla necessità di garantire che l'organismo di vigilanza goda dei requisiti di:

- autonomia ed indipendenza: l'operato dell'organismo e di ciascuno dei suoi membri deve essere estraneo ad ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualsiasi componente dell'ente; i membri dell'organismo debbono essere estranei a qualsivoglia forma di compiti operativi e devono possedere requisiti legati all'onorabilità, all'assenza di conflitti di interesse e di gradi di parentela con gli organi sociali e con il vertice della società;
- professionalità: al fine di svolgere efficacemente l'attività assegnata è necessario un bagaglio di strumenti e conoscenze specialistiche, funzionali allo svolgimento di attività ispettiva, consulenziale di stampo giuridico e penalistico in modo particolare, oltre che di analisi e valutazione dei rischi ed analisi delle procedure e dei protocolli;
- continuità d'azione: l'organismo si occupa in via esclusiva dell'attività di vigilanza sul modello, non potendo assumere compiti diversi che ne distolgano funzionalità e risorse.

I membri dell'Organismo, entro 30 giorni dalla loro nomina, qualora non già individuato eleggono il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, che ne coordina i lavori, e definiscono il regolamento del funzionamento dell'Organismo.

Nello svolgimento delle sue funzioni l'Organismo di vigilanza risponde solo all'organo amministrativo. Tenuto conto della peculiarità delle funzioni attribuite all'Organismo di vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei propri compiti l'Organismo di vigilanza è supportato dalle funzioni aziendali interessate e può servirsi, nell'esercizio della sua attività, anche in modo permanente, della collaborazione di soggetti esterni alla società ovvero di consulenti esterni.

L'organo amministrativo, all'atto della nomina dell'Organismo di Vigilanza, ne definisce la durata in carica, la dotazione finanziaria e la remunerazione dei suoi componenti.

5.1 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del modello da parte degli organi societari, di tutti i dipendenti e da parte dei consulenti e dei collaboratori;
- sull'efficacia e adeguatezza del modello, in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni nell'organizzazione o nelle attività aziendali e/o

normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti;

- sul rispetto del sistema delle deleghe e delle procure.

Più specificamente, con riguardo alle sopra descritte attività, all'organo di controllo sono affidati i seguenti compiti di:

1. verifica e controllo:

- effettuare attività di controllo anche tramite la proposizione di disposizioni interne con contenuto normativo e/o informativo;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti riguardanti il rispetto del modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel modello;
- attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquistare ulteriori elementi per l'esame dei contratti che deviano, nella forma e nel contenuto, rispetto alle clausole standard dirette a garantire la società dal rischio nella commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente;

2. formazione:

- coordinarsi con la funzione Responsabile del Personale per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti ed agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs 231/01;
- fornire ai responsabili della rete intranet aziendale tutti gli elementi necessari all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, relative al D.Lgs 231/01 ed al modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione;

3. sistema disciplinare:

- verificare costantemente il sistema disciplinare;
- coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, ferme restando le competenze di queste ultime per l'istruzione del relativo procedimento e per la loro irrogazione;

4. aggiornamenti

- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del modello a tali prescrizioni normative;
- valutare le esigenze di aggiornamento del modello anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
- monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale.

All'Organismo di Vigilanza, in ragione dell'attività di vigilanza attribuitagli nel presente modello, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, nonché a tutte le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza, qualora lo ritenesse opportuno, può partecipare alle sedute dell'organo amministrativo per formulare i suoi pareri e riferire le proprie conclusioni e porre le proprie domande e collaborare con l'organo di controllo.

5.2 FLUSSI INFORMATIVI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di vigilanza riferisce all'organo amministrativo in merito all'attuazione del modello, alle modifiche da apportare ed all'emersione di eventuali criticità, nella relazione annuale sull'andamento

dell'attività, nonché nei casi di necessità direttamente al consiglio di amministrazione.

Tale relazione contiene una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, un riepilogo dei controlli e delle verifiche eseguite, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili ed il piano annuale delle attività previste per l'anno successivo.

In presenza di situazioni costituenti un potenziale reato presupposto, ovvero in caso di accertata violazione del modello, l'Organismo di Vigilanza riferisce prontamente per iscritto all'organo amministrativo o, ove la segnalazione riguardi quest'ultimo, all'organo di controllo, se presente, ovvero ai soci.

L'organo amministrativo e l'organo di controllo hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

5.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, al fine di compiere adeguatamente il proprio compito di verifica del corretto ed efficace funzionamento del modello organizzativo e di intraprendere eventuali azioni correttive, deve essere informato costantemente sull'operato all'interno dell'azienda.

In particolare, devono essere inoltrate, da parte dei relativi responsabili di funzione o area le seguenti informazioni:

1. in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. in tema di tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti;
3. in tema di commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità ed in tema di erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
4. in tema di criteri di redazione e contenuti del bilancio;
5. in ordine all'attività svolta da consulenti esterni e/o collaboratori della società nei confronti della pubblica amministrazione.

Devono essere comunicati immediatamente all'Organismo di Vigilanza da parte dei relativi responsabili di funzione o area, qualora ciò sia rilevante rispetto alle materie oggetto di trattazione nel presente Modello:

1. modifiche o aggiornamenti dei documenti organizzativi della società;
2. modifiche o aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure;
3. informazioni riguardanti l'attuazione o la violazione del modello;
4. richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la magistratura proceda per i reati richiamati nel modello;
5. informazioni circa provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti per gli stessi reati;
6. informazioni circa commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i citati reati;
7. notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MOG con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
8. informazioni sulle operazioni cosiddette "in deroga" o "fuori procedura", per tali dovendosi intendere quelle operazioni che seguono un iter procedurale diverso da quello previsto nel modello organizzativo a causa di situazioni di eccezionalità, dovute ad esigenze di straordinaria urgenza o di particolare riservatezza od anche di singolare peculiarità dell'operazione. In tali casi, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato sulla natura dell'operazione e, da parte del soggetto che l'ha posta in essere, sulle ragioni che hanno reso impossibile l'attuazione della decisione secondo lo schema operativo prefissato. In relazione alle operazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza formula il suo parere all'organo amministrativo e, qualora riscontri gravi irregolarità, all'organo di controllo.

Ogni dirigente e/o dipendente e/o consulente e/o collaboratore di R.P.F. s.r.l. deve comunicare, altresì, in forma scritta e non anonima, con garanzia di piena riservatezza, ogni ulteriore informazione

relativa a possibili anomalie interne o attività illecite. L'Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni scritte, non anonime e riservate, provenienti da terzi. I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge, il rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/03 del Regolamento UE 2016/679, nonché i diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In punto di segnalazioni si rimanda al successivo capitolo / rubricato "SEGNALAZIONI DI ILLECITI E SISTEMA SANZIONATORIO".

L'Organismo di Vigilanza può richiedere all'organo amministrativo, all'organo di controllo agli altri organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti ogni ulteriore informazione e/o documentazione utile agli accertamenti e ai controlli che gli competono.

È fatto obbligo ai soggetti appena indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso venga dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere all'organo amministrativo l'emissione di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti che si sottraggono agli obblighi di informazione sopra elencati.

I flussi informativi indicati possono essere inoltrati:

1. all'indirizzo e-mail: odvrpfsrl@ambienterpf.it
2. con posta ordinaria in busta chiusa indirizzata a Organismo di Vigilanza – R.P.F. srl, all'indirizzo della società in Alfianello (BS) via Mazzini n. 284/286.

6. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI, DEI COLLABORATORI, DEI CONSULENTI E DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI

Ai fini dell'efficacia del presente modello, è obiettivo di R.P.F. srl garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute, nei confronti degli organi societari, dei dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti.

Il livello di formazione e di informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Ai nuovi assunti ed a coloro che stipulano per la prima volta un contratto di collaborazione, di consulenza o a prestazioni corrispettive con R.P.F. srl viene consegnata una copia (su supporto cartaceo o informatico) o in altra forma reso noto il contenuto del modello.

Tali soggetti sono tenuti a rilasciare a R.P.F. srl una dichiarazione sottoscritta ove si attesta la conoscenza del modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

7. SEGNALAZIONI DI ILLECITI E SISTEMA DISCIPLINARE

R.P.F. srl ha sviluppato un efficace sistema sanzionatorio finalizzato alla correzione di comportamenti dei propri dipendenti, apicali, collaboratori e consulenti non in linea con le procedure interne, il Codice Etico e tutte le disposizioni contenute nel presente modello.

La segnalazione di tali comportamenti deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti rilevanti ai fini della migliore applicazione del presente Modello.

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 179/2017 (legge sul c.d. "whistleblowing"), per il caso di segnalazioni di illeciti da parte di soggetti interni alla società - con tali intendendosi tanto i lavoratori dipendenti che ogni altro individuo che, pur non essendo legato all'ente da rapporto di subordinazione, sia ciononostante non qualificabile "terzo" in senso stretto - si rappresenta che tale tipologia di segnalazione potrà essere inoltrata con posta ordinaria in busta chiusa indirizzata a Organismo di Vigilanza – R.P.F. srl, all'indirizzo della società in Alfianello (BS) via Mazzini n. 284/286 e posta alla sola attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, o verosimilmente comunicata in qualsiasi altra forma ai

membri esterni dell'organismo, secondo le modalità anche informatiche che questi renderanno note ed idonee a garantire la riservatezza del segnalante.

Il sistema di gestione della segnalazione approntato da R.P.F. srl garantisce l'integrità e la riservatezza dell'identità del segnalante.

La Società vieta e si impegna ad impedire l'adozione di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e prevede che nei confronti del soggetto che abbia adottato, nonostante il predetto divieto, atti discriminatori e di colui che viola le misure di tutela del segnalante nonché nei confronti del soggetto che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, possano essere adottati provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità della condotta, secondo i limiti e le condizioni previste dal contratto collettivo applicato.

La Società ritiene in questa sede opportuno rammentare che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Peraltro, come previsto dall'art. 6 co. 2 ter e 2 quater D.Lgs 231/01 il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal MOG sono assunte dall'azienda in piena autonomia.

7.1 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali del presente MOG sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda nel rispetto delle procedure ivi previste nonché di quanto stabilito dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili).

Le sanzioni vengono irrogate dall'organo amministrativo ovvero dalle competenti funzioni aziendali - ove dotate dei necessari poteri rappresentativi - su proposta dell'organo amministrativo stesso e/o dell'Organismo di Vigilanza.

7.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Qualora la violazione delle norme di condotta individuate dal modello sia posta in essere da un dirigente, troveranno applicazione le misure disciplinari previste dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto dirigenziale, applicate secondo le procedure ivi previste ed integrate da quelle di cui all'art. 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300, qualora applicabile (tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale che, circa le modalità di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, distingue le figure della dirigenza apicale da quelle di "basso-medio" livello).

Le sanzioni vengono irrogate dall'organo amministrativo ovvero dalle competenti funzioni aziendali - ove dotate dei necessari poteri rappresentativi - su proposta dell'organo amministrativo stesso e/o dell'Organismo di Vigilanza.

7.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di presunte violazioni del MOG da parte di amministratori della società, l'Organismo di Vigilanza informa l'organo amministrativo nella sua collegialità e l'organo di controllo, se previsto, nonché i soci, per l'assunzione delle opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Si stabilisce in particolare che la grave violazione delle regole e dei principi del modello poste in essere da un

amministratore come dall'intero organo amministrativo può costituire giusta causa di revoca dell'incarico, fermo restando il diritto al risarcimento del danno arrecato da tale violazione.

7.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI, DI CONSULENTI E DI CONTROPARTI CONTRATTUALI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, dai consulenti o dalle controparti contrattuali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente MOG e tale da comportare il rischio di commissione di un reato indicato dal D. Lgs. 231/01 può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership o nei contratti, la sospensione delle prestazioni o dell'intero rapporto contrattuale sino al ripristino della situazione di legalità, come anche la stessa risoluzione del rapporto, fatta salva in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.

7.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO

Qualora l'illecito sia compiuto da un membro dell'organismo di controllo, qualora presente, l'organo amministrativo assume gli opportuni provvedimenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico con eventuale richiesta risarcitoria.

PARTE SPECIALE

1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

1.1 Le previsioni normative

L'art. 24 D. Lgs. 231/01 prevede:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere *c*), *d*) ed *e*).

Vengono, dunque, in rilievo i seguenti reati:

Art. 316-*bis* - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 640 comma 2 n. 1 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

1.2 Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, di cui al riportato art 24 D.Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili	Operazioni a rischio	Natura del rischio
Presidente del Consiglio di Amministrazione – legale rappresentante con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	Gestione dei rapporti con Pubbliche Amministrazioni italiane e europee ai fini dell'ottenimento di un atto o provvedimento amministrativo (autorizzazioni, licenze, permessi ed integrazioni/rinnovi degli stessi, etc.) ovvero per il conseguimento di agevolazioni, contributi, finanziamenti per investimenti ovvero per assunzione o formazione del personale mediante la produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali non posseduti. Accessi a sistemi informatici gestiti dalla P.A. per la presentazione di istanze o documenti o per la partecipazione a bandi/gare, tramite alterazione degli elementi a disposizione dei sistemi stessi (a titolo esemplificativo, mediante modifica dei dati, di registri, di allegati ovvero tramite l'inserimento di informazioni non veritiere)	2
Consigliere delegato con poteri di gestione ordinaria della società e dell'impianto		3
Amministrazione		3
Risorse umane		3
Investimenti e relazioni esterne		3
Ufficio controllo documentale		2
Ufficio ambiente		2

Legenda: 1 Rischio basso - 2 Rischio medio – 3 Rischio elevato

1.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati presupposti indicati nel precedente par. 1.1

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 1.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

A Divieto di adesione ad un bando per finanziamenti pubblici ed ogni altra forma di contributo erogato da enti pubblici o con fondi pubblici, di formulazione di istanze per l'ottenimento di atti o provvedimenti amministrativi e/o di predisposizione di documentazione attinente tali attività in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente decidere l'adesione ad un bando o la formulazione di una istanza alla P.A. per l'ottenimento o di un atto o provvedimento se rispetto a tali attività ha curato la fase istruttoria così come predisporre in autonomia la documentazione a supporto. Deve essere pertanto mantenuta la separazione funzionale fra chi gestisce le attività di realizzazione e chi presenta la documentazione di avanzamento.

Autorizzazione formale: l'adesione a bando per finanziamenti pubblici e la predisposizione della documentazione a sostegno avvengono solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate con indicazione di vincoli e responsabilità.

Documentazione: sia la documentazione di progetto che la documentazione attestante i requisiti tecnici sono sottoposte a specifiche attività di controllo gerarchico.

B Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento.

Autorizzazione formale: l'effettuazione delle spese avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate con limiti di valore, vincoli e responsabilità.

Documentazione: le spese possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.

C Obbligo di collaborazione: il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici è obbligato alla massima correttezza, collaborazione e trasparenza nei rapporti con tali soggetti. Tutte le azioni, le operazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività sensibile, devono essere improntati ai principi di correttezza, integrità, legittimità e chiarezza. Qualsiasi informazione e/o comunicazione destinata a Soggetti Pubblici deve essere accurata, veritiera,

corretta, completa, chiara, puntuale e sempre rigorosamente conforme a quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

- D Divieto di assunzione di personale in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale.
Criteri di selezione del personale: la selezione dei candidati è realizzata sulla base di criteri oggettivi a tal fine applicati. È vietato assumere, concedere promesse di assunzione, ovvero promuovere o promettere di promuovere rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o soggetti da questi indicati), al fine di indurli ad assicurare alla Società un qualsivoglia beneficio o vantaggio.
Autorizzazione formale: l'assunzione di personale avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate.
Documentazione: le assunzioni vengono supportate da documenti giustificativi.
- E Gestione del personale:** l'accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze della Società senza discriminazione alcuna.
Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, le decisioni di volta in volta assunte (promozioni, trasferimenti o assegnazioni degli incentivi) sono fondate sull'effettiva corrispondenza tra i profili posseduti dai dipendenti e gli obiettivi programmati o comunque ragionevolmente attesi, nonché su considerazioni di merito.
I responsabili delle singole strutture aziendali sono tenuti a utilizzare e a valorizzare le professionalità presenti nella struttura, in modo da favorire lo sviluppo e la crescita del personale, attraverso gli strumenti più opportuni (job rotation, affiancamento a personale esperto, esperienze finalizzate all'assunzione di incarichi di maggior responsabilità, ecc.).

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

2.1 Le previsioni normative

L'art. 24-bis D. Lgs. 231/01 prevede:

Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma, del codice penale nonché dei delitti di cui agli articoli, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Vengono, dunque, in rilievo i seguenti reati:

art. 491-bis c.p. - Documenti Informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici

Art 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.163 euro a

10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

2.2 Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati, di cui al riportato art 24bis D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili	Operazioni a rischio	Natura del rischio
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Impiego di personal computer, tablet, smartphone collegati alla medesima rete informatica (server) e con accesso all'esterno alla rete pubblica (internet). Con gli strumenti informatici in uso alle varie funzioni aziendali possono essere compiute operazioni di cancellazione ovvero alterazione di documenti informatici pubblici ovvero privati che potrebbero avere finalità probatoria (a titolo d'esempio, modifica di documenti dimostranti la commissione di un reato al fine di celare la realizzazione dello stesso). Coi medesimi strumenti possono essere effettuati accessi non autorizzati a sistemi informatici di terzi, sia pubblici che privati, al fine di acquisire informazioni, estrarre copie di documenti, così come l'accesso abusivo a caselle di posta elettronica, anche dei dipendenti. Detenzione non autorizzata di password ed altri codici di accesso di proprietà di terzi per accedere ai sistemi di questi ultimi al fine di alterarne/cancellarne ovvero acquisirne i contenuti.	1
Consigliere delegato con poteri di gestione ordinaria della società e dell'impianto		1
Amministrazione		1
Risorse umane		2
Investimenti e relazioni esterne		2
Ufficio controllo documentale		2
Ufficio ambiente		2

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

2.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati presupposti indicati nel precedente par. 2.1

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 2.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

A Utilizzo del Personal Computer

Il Personal Computer affidato all'utente è uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non inerente all'attività lavorativa è vietato perché può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto minacce alla sicurezza.

Il PC deve essere custodito con cura evitando ogni possibile forma di danneggiamento.

La società ha demandato a soggetto esterno l'attività di manutenzione ed assistenza di natura informatica.

La società rende noto che il soggetto incaricato dell'assistenza informatica è stato autorizzato a compiere interventi nel sistema informatico aziendale diretti a garantire la sicurezza e la salvaguardia del sistema stesso, nonché per ulteriori motivi tecnici e/o manutentivi. Detti interventi, in considerazione dei divieti di cui ai successivi punti, potranno anche comportare l'accesso in qualunque momento ai dati trattati da ciascuno, ivi compresi gli archivi di posta elettronica, nonché alla verifica sui siti internet acceduti dagli utenti abilitati alla navigazione esterna.

La stessa facoltà, sempre ai fini della sicurezza del sistema e per garantire la normale operatività dell'Azienda, si applica in caso di assenza prolungata od impedimento dell'utente.

Il soggetto incaricato ha la facoltà di collegarsi e visualizzare in remoto il desktop delle singole postazioni PC al fine di garantire l'assistenza tecnica e la normale attività operativa nonché la massima sicurezza contro virus.

L'intervento viene effettuato esclusivamente su chiamata dell'utente o, in caso di oggettiva necessità, a seguito della rilevazione tecnica di problemi nel sistema informatico e telematico. In quest'ultimo caso, e sempre che non si pregiudichi la necessaria tempestività ed efficacia dell'intervento, verrà data comunicazione della necessità dell'intervento stesso.

Non è consentito l'uso di programmi diversi da quelli ufficialmente installati e/o autorizzati dal servizio di assistenza informatica per conto della società né viene consentito agli utenti di installare autonomamente programmi provenienti dall'esterno, sussistendo infatti il grave pericolo di introdurre Virus informatici e/o di alterare la funzionalità delle applicazioni software esistenti. L'inosservanza della presente disposizione espone la società a gravi responsabilità civili, si evidenzia inoltre che le violazioni della normativa a tutela dei diritti d'autore sul software che impone la presenza nel sistema di software regolarmente licenziato, o comunque libero e quindi non protetto dal diritto d'autore, vengono sanzionate anche penalmente.

Salvo preventiva espressa autorizzazione, non è consentito all'utente modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC né procedere ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (es. masterizzatori, modem)

Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo immediatamente l'assistenza informatica nel caso in cui siano rilevati virus.

Il PC deve essere spento ogni sera prima di lasciare gli uffici o in caso di assenze prolungate dall'ufficio o in caso di suo inutilizzo. In ogni caso, lasciare un elaboratore incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l'indebito uso.

Il PC deve essere munito di una password d'accesso.

B Utilizzo della rete

Per l'accesso alla rete della società ciascun utente deve essere in possesso della specifica credenziale di autenticazione.

È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con un codice di identificazione utente diverso da quello assegnato. La parola chiave d'ingresso alla rete ed ai programmi è **segreta e gestita secondo le procedure impartite**.

Le cartelle utenti presenti nei server della società sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto, qualunque file che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità. Su queste unità vengono svolte regolari attività di controllo, amministrazione e back up da parte degli incaricati al servizio di assistenza.

La società può in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la Sicurezza sia sui PC degli incaricati sia sulle unità di rete.

Risulta opportuno che, con regolare periodicità (almeno ogni tre mesi), ciascun utente provveda alla

pulizia degli archivi, con cancellazione dei file obsoleti o inutili.

C Utilizzo e conservazione dei supporti rimovibili

Tutti i supporti magnetici rimovibili (dischetti, CD e DVD riscrivibili, supporti USB, ecc) contenenti dati sensibili nonché informazioni costituenti know-how aziendale, devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere trafugato o alterato e/o distrutto o, successivamente alla cancellazione, recuperato.

Al fine di assicurare la distruzione e/o inutilizzabilità di supporti magnetici rimovibili contenenti dati sensibili, ciascun utente dovrà contattare il servizio di assistenza e seguire le istruzioni da questo impartite.

In ogni caso, i supporti magnetici contenenti dati sensibili devono essere dagli utenti adeguatamente custoditi.

È vietato l'utilizzo di supporti rimovibili personali.

L'utente è responsabile della custodia dei supporti e dei dati aziendali in essi contenuti.

D Utilizzo di PC portatili – PC card

L'utente è responsabile del PC portatile assegnatogli e deve custodirlo con diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l'utilizzo nel luogo di lavoro.

Ai PC portatili si applicano le regole di utilizzo previste dal presente capitolo, con particolare attenzione alla rimozione dalla memoria locale, prima della riconsegna, di eventuali file elaborati.

I PC portatili utilizzati all'esterno, in caso di allontanamento, devono essere custoditi con diligenza, adottando tutti i provvedimenti che le circostanze rendono necessari per evitare danni o sottrazioni.

E Uso della posta elettronica

La casella di posta elettronica assegnata all'utente è uno strumento di lavoro e pertanto è vietato l'uso per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa.

Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse. L'utente non potrà utilizzare la posta elettronica per:

- l'invio e/o il ricevimento di allegati contenenti filmati o brani musicali non legati all'attività lavorativa.
- L'invio e/o il ricevimento di messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, aste on line, concorsi, forum e mailing-list

La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti.

F Navigazione in Internet

Il PC assegnato al singolo utente ed abilitato alla navigazione in Internet costituisce uno strumento aziendale utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

È quindi assolutamente proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa.

G Protezione antivirus e firewall

Il sistema informatico della società è protetto da software antivirus aggiornato quotidianamente e da un sistema firewall. Ogni utente deve comunque tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico aziendale mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo. Nel caso il software antivirus rilevi la presenza di un virus, l'utente dovrà immediatamente sospendere ogni elaborazione in corso senza spegnere il computer nonché segnalare prontamente l'accaduto al servizio di assistenza informatica.

Ogni dispositivo magnetico di provenienza esterna all'Azienda dovrà essere verificato mediante il programma antivirus prima del suo utilizzo e, nel caso venga rilevato un virus, il personale dovrà astenersi dall'utilizzo del dispositivo.

H Utilizzo dei telefoni, fax e fotocopiatrici aziendali

Il telefono aziendale affidato all'utente è uno strumento di lavoro. Ne viene concesso l'uso esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa, non essendo quindi consentite comunicazioni a carattere personale o comunque non strettamente inerenti all'attività lavorativa stessa. La ricezione o l'effettuazione di telefonate personali è consentito solo nel caso di comprovata necessità ed urgenza, mediante il telefono fisso aziendale a disposizione.

Qualora venisse assegnato un cellulare aziendale all'utente, quest'ultimo sarà responsabile del suo utilizzo e della sua custodia. Al cellulare aziendale si applicano le medesime regole sopra previste

MOG

Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

per l'utilizzo del telefono aziendale: in particolare è vietato l'utilizzo del telefono cellulare messo a disposizione per inviare o ricevere SMS o MMS di natura personale o comunque non pertinenti rispetto allo svolgimento dell'attività lavorativa.

È vietato l'utilizzo dei fax aziendali per fini personali, tanto per spedire quanto per ricevere documentazione, salva diversa esplicita autorizzazione da parte del Responsabile d'ufficio.

È vietato l'utilizzo delle fotocopiatrici aziendali per fini personali, salvo preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Responsabile d'ufficio.

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

3.1 Le previsioni normative

L'art. 24-ter D. Lgs. 231/01 prevede:

Delitti di criminalità organizzata.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Vengono in rilievo, con riguardo all'attività svolta dalla società, i seguenti reato:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

3.2 Mappatura dei processi sensibili

La mappatura dei processi sensibili interessati dalla possibile commissione dei reati individuati come rilevanti per l'attività sociale, secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello, è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili	Operazioni a rischio	Natura del rischio
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Modalità di assunzione e gestione del personale, selezione dei fornitori/clienti e conduzione dei rapporti economici con gli stessi, gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni tramite le quali viene esercitata l'attività aziendale. Investimenti infragruppo. Gestione dei flussi finanziari.	2
Consigliere delegato con poteri di gestione ordinaria della società e dell'impianto		2
Consigliere delegato con poteri di gestione dei trasporti conto terzi		2
Amministrazione		2
Investimenti e relazioni esterne		3
Risorse umane		3
Ufficio acquisti		3
Ufficio ambiente		2

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

3.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 3.1

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 3.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

Misure di carattere generale

- A** Applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- B** Tracciabilità dei processi decisionali sensibili mediante archiviazione della documentazione

rilevante, così da facilitare il controllo;

C I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. È fatto in particolare divieto a soggetti dipendenti o che collaborino con la Società di eseguire o ricevere pagamenti qualora tale attività non rientri espressamente nelle proprie funzioni.

Altre misure di carattere speciale

A Selezione del personale

La selezione del personale viene effettuata mediante l'impiego di curriculum vitae spediti/consegnati presso la sede o mediante l'utilizzo di società di ricerca e selezione del personale e/o di società di lavoro interinale. Ove ci si avvalga dell'operato di tali società, ad esse spetta la raccolta e la verifica di tutta la documentazione riportata di seguito.

Effettuata questa prima selezione, i candidati vengono sottoposti a colloquio conoscitivo con il responsabile del settore risorse umane e, per il caso di categorie impiegatizie o dirigenziali, anche del settore cui gli stessi dovranno essere destinati.

All'esito di tali selezioni il lavoratore viene assunto previo svolgimento di un periodo di prova, che se concluso positivamente porterà alla conferma dell'assunzione.

Documentazione necessaria ai fini dell'assunzione

L'assunzione di personale avviene solo previa raccolta, consultazione e verifica della seguente documentazione, affidata all'ufficio risorse umane:

Documenti per la pratica S.C.I.

- Attestato di disoccupazione (*nel caso di lavoratore disoccupato da oltre 24 mesi*)
- Iscrizione alle liste di mobilità o CIGS (*nel caso di lavoratori iscritti*)

Documenti anagrafici

- N. 01 fotografia formato tessera (*per tesserino di riconoscimento*)
- Certificato di residenza in carta semplice di data non anteriore a 6 mesi (o autocertificazione)
- Certificato di Stato di Famiglia in carta semplice di data non anteriore a 6 mesi (o autocertificazione)
- Fotocopia del documento di riconoscimento (Passaporto per extracomunitari)
- Fotocopia del Permesso di soggiorno (in corso di validità o con ricevute di rinnovo inviate 60 gg precedenti alla scadenza)
- Dichiarazione da parte del Comune di residenza attestante l'idoneità alloggiativa e numero occupanti l'alloggio (solo per extracomunitari)
- Fotocopia della patente di guida (se richiesto dalla mansione)
- Fotocopia della Carta di Qualificazione del Conducente (se richiesto dalla mansione)
- Fotocopia della Scheda Crono Tachigrafica (se richiesto dalla mansione)
- Fotocopia del Tesserino di attribuzione del codice fiscale/Tesserino Sanitario
- Coordinate bancarie (Banca o Posta, Agenzia, codice IBAN)
- Taglia vestiario (per abbigliamento antinfortunistico)
- Taglia calzature (per calzature antinfortunistiche)
- Copia iscrizione alla previdenza complementare
- Attestazione attività lavorativa

Documenti relativi alla formazione professionale

- Curriculum vitae (necessario per impiegati e dirigenti)
- Fotocopia attestato di studio (diploma, laurea)
- Fotocopia attestati di frequenza a corsi, ecc.

Documenti che hanno rilevanza per il calcolo della retribuzione

- Dichiarazione di invalidità (L. 12.03.1999 n. 68) e, nel caso d'invalidità, la documentazione comprovante tale condizione.
- Domanda di assegni familiari (*Mod. ANF INPS*)

B Gestione delle risorse finanziarie e dei rapporti infragruppo

Qualsiasi erogazione di denaro, anche di modesta entità, dovrà essere effettuata in stretta osservanza delle procedure aziendali previste in materia di pagamenti. Le società collegate dovranno essere munite di procedure o sistemi di controllo interno compatibili con quelli previsti dal modello organizzativo ex d.lgs. 231/01.

C Gestione dei rifiuti

La gestione dovrà essere effettuata nella stretta osservanza delle procedure certificate ai sensi della norma ISO 14001:2015.

D Rapporti coi fornitori e clienti

La scelta dei fornitori avviene nel rispetto dei principi del Codice Etico. La società sceglie in particolare i propri fornitori e tratta con essi nonché coi propri clienti facendo applicazione della pura logica di mercato. Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali, la società si impegna a:

- i) introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del rating di legalità; l'iscrizione nelle white list prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno; ii) impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter; nei contratti con i fornitori, a prevedere: i) clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto delle norme richiamate al punto i) precedente e dell'obbligo di denunciare i reati subito direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori; ii) limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto.

4. REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

4.1 Le previsioni normative

L'art. 25 D.Lgs. 231/01 prevede:

ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis.** Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Vengono in rilievo i seguenti reati:

Art. 314 c.p. - Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 317 c.p. - ConcuSSIONE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé

o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio

che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

4.2 Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai reati di cui al riportato art 25 D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili	Operazioni a rischio	Natura del rischio
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli organi di controllo anche nell'ipotesi in cui rivestano il ruolo di clienti/fornitori. In tale casistica rientrano, in particolare, tutte le attività volte all'ottenimento/rinnovo di licenze, autorizzazioni e in generale qualsiasi altro atto o provvedimento amministrativo, inclusi contributi, finanziamenti, etc. Costituiscono altresì ipotesi di interesse per la società, rientranti nel novero dei rapporti con la PA e dunque a rischio di commissione dei reati, le verifiche condotte da enti ispettivi, con particolare riguardo a quelli il cui intervento è riconducibile alla verifica del rispetto delle norme in materia ambientale (Arpa, ATS, Comune ed altri enti territoriali locali, ciascuno per le rispettive competenze) compresa l'autorità giudiziaria ed i suoi organi di polizia giudiziaria, senza con ciò escludere gli ulteriori possibili interventi di altri enti (es. agenzia delle entrate, ispettorato del lavoro) parimenti inclusi nel novero dei rapporti a rischio. Tenuto conto che la società intrattiene rapporti con fornitori/clienti a partecipazione pubblica vengono considerati a rischio anche	3
Consigliere delegato con poteri di gestione ordinaria della società e dell'impianto		3
Consigliere delegato con poteri di gestione dei trasporti conto terzi		2
Amministrazione		1
Investimenti e relazioni esterne		2
Ufficio acquisti		2
Ufficio ambiente		2
Risorse umane		2

	<p>tutti i rapporti commerciali con questi ultimi soggetti, dalla fase prodromica di acquisizione della commessa alla fase di finale di remunerazione della stessa.</p> <p>Rispetto ai contratti di acquisto, dunque ai rapporti coi fornitori, il rischio si configura anche nei confronti dei soggetti privati svolgenti prestazioni di natura immateriale, quali consulenze commerciali, direzionali, amministrative.</p> <p>Viene considerata esposta anche all'attività di assunzione del personale, rappresentando una modalità con cui può essere realizzato il reato (quale contro-prestazione illecita) ovvero finalizzata alla commissione dello stesso (per l'inserimento all'interno del proprio organico di una risorsa di contatto con il soggetto verso cui o da cui è diretta l'attività illecita).</p> <p>Ulteriore attività a rischio è individuata nella gestione dei rapporti con enti/soggetti terzi che svolgano attività di lobbying/ mediazione nei confronti di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio.</p>	
--	--	--

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

4.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati presupposti indicati nel precedente par. 4.1

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 4.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

- A** **Divieto di stipula di contratti in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato.
Autorizzazione formale: la negoziazione e la stipulazione dei contratti avvengono solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate con indicazione di vincoli e responsabilità.
- B** **Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento.
Autorizzazione formale: l'effettuazione delle spese avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate con limiti di valore, vincoli e responsabilità.
Documentazione: le spese possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.
- C** **Obbligo di collaborazione:** il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici è obbligato alla massima correttezza, collaborazione e trasparenza nei rapporti con tali soggetti. Tutte le azioni, le operazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività sensibile, devono essere improntati ai principi di correttezza, integrità, legittimità e chiarezza. Qualsiasi informazione e/o comunicazione destinata a Soggetti Pubblici deve essere accurata, veritiera, corretta, completa, chiara, puntuale e sempre rigorosamente conforme a quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

- D** **Divieto di assunzione di personale in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale.
- Criteri di selezione del personale:** la selezione dei candidati è realizzata sulla base di criteri oggettivi a tal fine applicati. È vietato assumere, concedere promesse di assunzione, ovvero promuovere o promettere di promuovere rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o soggetti da questi indicati), al fine di indurli ad assicurare alla Società un qualsivoglia beneficio o vantaggio.
- Autorizzazione formale:** l'assunzione di personale avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate.
- Documentazione:** le assunzioni vengono supportate da documenti giustificativi.
- E** **Gestione del personale:** l'accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze della Società senza discriminazione alcuna.
- Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, le decisioni di volta in volta assunte (promozioni, trasferimenti o assegnazioni degli incentivi) sono fondate sull'effettiva corrispondenza tra i profili posseduti dai dipendenti e gli obiettivi programmati o comunque ragionevolmente attesi, nonché su considerazioni di merito.
- I responsabili delle singole strutture aziendali sono tenuti a utilizzare e a valorizzare le professionalità presenti nella struttura, in modo da favorire lo sviluppo e la crescita del personale, attraverso gli strumenti più opportuni (job rotation, affiancamento a personale esperto, esperienze finalizzate all'assunzione di incarichi di maggior responsabilità, ecc.).

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

5.1 Le previsioni normative

L'art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/01 prevede:

Delitti contro l'industria e il commercio.

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Vengono in rilievo, con riguardo all'attività svolta dalla società, i seguenti reati:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

5.2 Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai delitti contro l'industria ed il commercio di cui all'art 25-bis.1 D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nella Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili	Operazioni a rischio	Natura del rischio
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Gestione dei rapporti con la concorrenza; modalità di acquisizione di informazioni su prodotti dei concorrenti, rapporti con quest'ultimi e modalità di definizione delle caratteristiche delle attività della società rispetto a quelle svolte dalle altre imprese operanti nel medesimo settore.	2
Consigliere delegato con poteri di gestione ordinaria della società e dell'impianto		2
Investimenti e relazioni esterne		2

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

5.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 5.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

A Prescrizioni comportamentali: divieto da parte degli apicali e dei sottoposti, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della società, di porre in essere comportamenti di qualunque natura volti ad impedire o turbare il libero esercizio e normale

svolgimento dell'industria o del commercio ovvero atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'ambito dell'offerta sul mercato di beni o servizi da parte della società.

B **Prevenzioni di frodi nei confronti dei clienti:** nell'esercizio della propria attività la società cura costantemente—mediante l'adozione di adeguate regole di comportamento e forme di verifica periodica- che l'oggetto della propria prestazione nei confronti dei clienti sia conforme alle condizioni dichiarate o pattuite.

6. REATI SOCIETARI

6.1 Le previsioni normative

L'art. 25-ter D. Lgs. 231/01 prevede:

Reati societari.

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a-bis) *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- c) *per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- d) *per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- e) *per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;*
- f) *per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- g) *per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- h) *per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- i) *per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- l) *per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- m) *per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- n) *per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- o) *per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- p) *per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- q) *per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- r) *per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- s) *per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- s-bis) *per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Vengono in rilievo i seguenti reati:

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis - Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

6.2 Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai reati societari di cui all'art 25-ter D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello, è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili	Operazioni a rischio	Natura del rischio
Membri del consiglio di amministrazione	Modalità di formazione e redazione del bilancio: definizione delle informazioni da inserire nel bilancio, decisioni in ordine alle valutazioni delle poste di bilancio.	3
Investimenti e relazioni esterne		2
Ufficio acquisti		3

Amministrazione	Definizione delle decisioni in merito alla ripartizione degli utili, alle operazioni sulle azioni della società e sui crediti, sulle operazioni di fusione o scissione o riduzione del capitale. Rappresentazione delle questioni poste all'ordine del giorno in seno al CdA. Acquisto di beni o servizi.	2
-----------------	---	---

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

6.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 6.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

A Redazione del bilancio: le funzioni preposte alla gestione dei dati amministrativo-contabili effettuano un controllo preventivo sulla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni da fornire per consentire la redazione del bilancio. Le funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili societari predispongono adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Le chiusure annuali ed infrannuali (per i relativi documenti contabili societari) nonché le relative modalità e la tempistica sono regolate da istruzioni rivolte alle Strutture/Unità organizzative, che indicano dati e notizie che è necessario fornire alla competente struttura della Società.

Sistema informatico: il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni garantisce la registrazione dei singoli passaggi relativi all'elaborazione di tutti i flussi contabili, e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema.

Modifiche ai dati contabili: ogni modifica ai dati contabili di Struttura/Unità organizzativa può essere effettuata solo dalla Struttura/Unità organizzativa che li ha generati.

Gestione del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari: le procedure amministrative e contabili predisposte dalle funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili societari prevedono regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, incluse le relazioni degli organi amministrativi delegati, la formazione ed eventuale approvazione dei medesimi da parte dell'organo amministrativo e dell'Assemblea, al deposito e pubblicazione (anche informatica) degli stessi fino alla relativa archiviazione.

Regole di comportamento: regole di comportamento sono rivolte ai componenti dell'organo amministrativo, al fine di richiedere la massima correttezza nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci. Tali regole prevedono che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete. Anche i dipendenti cui sono anche solo parzialmente coinvolti in attività incidenti sulla formazione bilancio (es. tenuta della contabilità, trasmissione dei dati contabili, etc.) sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme comportamentali già previste nel Codice Etico e volte a garantire la massima collaborazione con tutti i soggetti deputati alle altre fasi della formazione bilancistica e in caso di eventuali controlli, a fornire informazioni e a formulare elaborazioni chiare, precise, veritiere e complete, a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni di conflitto d'interesse.

Attività di formazione: i responsabili di funzione preposti alla formazione del bilancio devono essere adeguatamente formati affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.)

B Attività di preparazione, svolgimento e verbalizzazione dell'assemblea della Società.

Procedure autorizzative: definizione di un flusso autorizzativo strutturato che disciplini la predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.

Ruoli e Responsabilità: Identificazione di ruoli e responsabilità in merito alla predisposizione della

documentazione destinata alle delibere assembleari e all'organo amministrativo nonché alla trascrizione e pubblicazione del verbale d'assemblea e della documentazione societaria relativa all'attività degli altri organi sociali.

Regole per l'esercizio: la Società definisce le regole per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e il controllo della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto. La maggioranza in Assemblea non dovrà essere determinata con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire, per sé e/o per gli altri, un ingiusto profitto.

C Attività di coordinamento e preparazione dei reporting verso i soggetti apicali della Società di natura economica-patrimoniale, di conformità normativa e in materia dei controlli.

Regole di comportamento: divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sulla conformità alle normative vigenti in materia.

Obbligo di evidenziazione di tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di conformità normativa, in particolare tenendo traccia documentale atta a dimostrare la veridicità e completezza dei dati trasmessi e dei risultati generati dalla loro elaborazione, nonché della metodologia applicata. Divieto di omettere dati ed informazioni con riferimento alla conformità alle norme di legge vigenti nell'ambito di operatività della Società.

D Gestione dei rapporti con soggetti terzi (rilevante ai fini della prevenzione del reato di corruzione tra privati).

Selezione dei fornitori: la selezione dei fornitori avviene tramite un'apposita procedura di qualificazione, finalizzata ad individuare tali soggetti sulla base della logica di mercato, della loro competenza, esperienza, professionalità ed onorabilità, al fine di evitare trattamenti preferenziali e dissociati dai predetti parametri.

Instaurazione del rapporto: le condizioni contrattuali applicate ai fornitori ed ai clienti vengono stabilite non in autonomia, bensì coinvolgendo più soggetti e l'approvazione finale del contratto avviene da parte di diversi ed adeguati livelli autorizzativi.

Gestione operativa del rapporto: nella gestione di contratti attivi devono essere adottati e attuati uno o più strumenti che prevedano: in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo; la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati; ove applicabile, la verifica - anche a campione - della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge; i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito.

Assunzione del personale: si richiamano le procedure già previste al superiore capitolo 4.3.

Regole di comportamento: nella gestione di qualsiasi rapporto con qualsivoglia soggetto terzo - sia esso un ente pubblico sia esso un soggetto privato - tutti i dipendenti e gli amministratori della Società devono rigorosamente attenersi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico.

In particolare, si devono astenere da qualsiasi condotta qualificabile come corruttiva, come dare o promettere, ovvero ricevere o farsi promettere, denaro, beni o altra utilità.

Essi devono inoltre segnalare alla Società qualsiasi situazione di anche solo potenziale conflitto d'interesse con soggetti terzi con cui siano in corso o siano previsti rapporti commerciali.

7. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**7.1 Le previsioni normative**

L'art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01 prevede:

Delitti contro la personalità individuale.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Vengono in rilievo i seguenti reati:

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater.1 c.p. - Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 601 c.p. Tratta di persone.

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato,

trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

7.2 Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai delitti contro la personalità individuale di cui all'art 25-quinquies D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello, è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili	Operazioni a rischio	Natura del rischio
Risorse umane	Modalità di assunzione del personale, gestione dell'approvvigionamento delle risorse umane. Utilizzo di dispositivi informatici	1

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

7.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 7.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure specifiche volte alla prevenzione della presente categoria di reati.

A Selezione del personale

La selezione del personale viene effettuata mediante l'impiego di curriculum vitae spediti/consegnati presso la sede o mediante l'utilizzo di società di ricerca e selezione del personale e/o di società di lavoro interinale. Ove ci si avvalga dell'operato di tali società, ad esse spetta la raccolta e la verifica di tutta la documentazione riportata alla lett B).

B Documentazione necessaria ai fini dell'assunzione

L'assunzione di personale avviene solo previa raccolta e consultazione della seguente documentazione:

Documenti per la pratica S.C.I.
<input type="checkbox"/> Attestato di disoccupazione <i>(nel caso di lavoratore disoccupato da oltre 24 mesi)</i> <input type="checkbox"/> Iscrizione alle liste di mobilità o CIGS <i>(nel caso di lavoratori iscritti)</i>
Documenti anagrafici
<input type="checkbox"/> N. 01 fotografia formato tessera (per tesserino di riconoscimento) <input type="checkbox"/> Certificato di residenza in carta semplice di data non anteriore a 6 mesi (o autocertificazione) <input type="checkbox"/> Certificato di Stato di Famiglia in carta semplice di data non anteriore a 6 mesi (o autocertificazione) <input type="checkbox"/> Fotocopia del documento di riconoscimento (Passaporto per extracomunitari) <input type="checkbox"/> Fotocopia del Permesso di soggiorno (in corso di validità o con ricevute di rinnovo inviate 60 gg precedenti alla scadenza) <input type="checkbox"/> Dichiarazione da parte del Comune di residenza attestante l'idoneità alloggiativa e numero occupanti l'alloggio (solo per extracomunitari) <input type="checkbox"/> Fotocopia della patente di guida (se richiesto dalla mansione) <input type="checkbox"/> Fotocopia della Carta di Qualificazione del Conducente (se richiesto dalla mansione) <input type="checkbox"/> Fotocopia della Scheda Crono Tachigrafica (se richiesto dalla mansione) <input type="checkbox"/> Fotocopia del Tesserino di attribuzione del codice fiscale/Tesserino Sanitario <input type="checkbox"/> Coordinate bancarie (Banca o Posta, Agenzia, codice IBAN) <input type="checkbox"/> Taglia vestiario (per abbigliamento antinfortunistico) <input type="checkbox"/> Taglia calzature (per calzature antinfortunistiche) <input type="checkbox"/> Copia iscrizione alla previdenza complementare <input type="checkbox"/> Attestazione attività lavorativa
Documenti relativi alla formazione professionale
<input type="checkbox"/> Curriculum vitae <i>(necessario per impiegati e dirigenti)</i> <input type="checkbox"/> Fotocopia attestato di studio <i>(diploma, laurea)</i> <input type="checkbox"/> Fotocopia attestati di frequenza a corsi, ecc.
Documenti che hanno rilevanza per il calcolo della retribuzione
<input type="checkbox"/> Dichiarazione di invalidità (L. 12.03.1999 n. 68) e, nel caso d'invalidità, la documentazione comprovante tale condizione. <input type="checkbox"/> Domanda di assegni familiari <i>(Mod. ANF INPS)</i>

C Verifica della documentazione necessaria ai fini dell'assunzione

Prima di effettuare la definitiva assunzione presso l'azienda, l'ufficio personale verifica la correttezza dei documenti richiesti, in base all'elenco sopra riportato

Vengono in particolar modo verificate le scadenze dei permessi di soggiorno ed eventualmente la corretta presentazione della domanda di rinnovo nei tempi stabiliti dalla normativa.

D Verifica della documentazione in pendenza del rapporto di lavoro

Mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano al lavoratore in forza,

viene ricordata la data di scadenza del permesso di soggiorno ed i limiti previsti dalla normativa per il rinnovo.

Lo scadenziario dei permessi di soggiorno è gestito mediante software in uso alla funzione Risorse Umane.

E Gestione rinnovi contrattuali e verifica condizioni contrattuali

L'Ufficio Risorse Umane verifica che il trattamento retributivo riconosciuto ai lavoratori sia conforme a quello previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali e che vengano osservate le prescrizioni normative riguardanti l'orario di lavoro, i periodi di riposo, il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria e le ferie.

L'ufficio Risorse Umane, per quanto attiene i rapporti di lavoro a tempo determinato deve indicare, in un apposito modulo, la motivazione del rinnovo - ovvero del mancato rinnovo - del contratto affinché si possa anche prevenire l'insorgenza di condizioni di intermediazione illecita previste dall'art. 603 bis co. 1 n. 2) c.p.

Le funzioni del Datore di Lavoro e RSPP attuano la vigilanza necessaria per il rispetto delle norme poste a tutela della salute e sicurezza delle persone anche con riferimento al decoro delle condizioni lavorative.

F Regole comportamentali e gestione dei rapporti con soggetti terzi

È previsto nel Codice etico di uno specifico impegno a rispettare - e a far rispettare ai propri fornitori - la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e al tema della salute e sicurezza.

Nei contratti i propri partner sono impegnati a rispettare gli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali o di associazione e rappresentanza. Ai fini della verifica del rispetto di tale impegno, l'ente può richiedere in ogni momento di dare prova del rispetto di tali condizioni, anche tramite la produzione di ogni documentazione utile.

8. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**8.1 Le previsioni normative**

L'art. 25-septies D. Lgs. 231/01 prevede:

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Vengono in rilievo i seguenti reati:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

8.2 Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art 25-septies D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello, è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili	Operazioni a rischio	Natura del rischio
Tutte le funzioni, ad ogni livello	Modalità di gestione sulla sicurezza sul lavoro, in ogni suo aspetto: valutazione dei rischi, formazione e informazione dei lavoratori, predisposizione dei dispositivi di protezione collettivi e individuali, modalità di assunzione e impiego dei lavoratori, definizione delle direttive in merito allo svolgimento dell'attività, controllo sul rispetto di tali direttive, rapporti con il medico competente.	3

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

8.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 8.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

A Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro: specifiche disposizioni organizzative provvedono all'individuazione della figura datoriale in considerazione della struttura organizzativa della Società e del settore di attività in cui essa opera.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: la disposizione organizzativa adottata e attuata dalla Società con riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) previsto ai sensi della normativa vigente:

- prevede una formale designazione del Responsabile stesso;
- definisce, in considerazione dell'ambito di attività della Società, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, ecc.);
- prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- prevede la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP.

Servizio di Prevenzione e Protezione: la disposizione organizzativa adottata e attuata dalla Società con riferimento agli addetti del servizio di prevenzione e protezione (SPP) previsti ai sensi della normativa vigente:

- prevede una formale designazione degli stessi;
- definisce, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, ecc.);
- prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.

Medico Competente: la disposizione organizzativa adottata e attuata con riferimento al Medico

Competente previsto ai sensi della normativa vigente:

- a) prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia (in particolare, visita preassuntiva e visita in corso di rapporto circa l'idoneità al lavoro, coinvolgimento del medico nella valutazione dei rischi);
- b) definisce la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo la normativa vigente (es. Cartella Sanitaria);
- c) prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

Gestione delle spese: con riferimento alle spese in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, la Società definisce:

- a) ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
- b) le modalità di definizione ed esercizio dei poteri di spesa;
- c) le modalità di rendicontazione delle spese;
- d) la tracciabilità delle attività effettuate.

B Sistema di deleghe di funzione e assunzione di responsabilità in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Il sistema delle deleghe di funzioni garantisce, in capo al soggetto delegato, la sussistenza di:

- a) requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- b) poteri decisionali nonché di organizzazione, gestione e controllo coerenti con le deleghe assegnate;
- c) poteri di spesa eventualmente necessari in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- d) obblighi di rendicontazione periodica (od al verificarsi di eventi di significativa importanza) sui poteri delegati, con modalità prestabilite, atte a garantire l'espletamento di un'efficace e costante attività di vigilanza senza interferenze.

Inoltre, ciascuna delega risulta da atto scritto recante data certa ed è accettata dal delegato per iscritto.

C Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Norme e documentazione del sistema di gestione: la Società definisce:

- a) ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità sui luoghi di lavoro, in coerenza con le linee guida aziendali;
- b) le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/ protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità).

Ruoli e responsabilità: specifiche disposizioni organizzative individuano ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali.

In particolare, tali norme:

- a) identificano ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- b) identificano le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
- c) identificano modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- d) prevedono, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- e) prevedono, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno della Società;

- f) prevedono l'individuazione dei lavoratori deputati a rivestire il ruolo di "Incaricati delle emergenze";
- g) prevedono, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- h) prevedono, laddove necessario, esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

Documento di valutazione dei rischi: i documenti di valutazione dei rischi aziendali e di quelli interferenziali, nonché la conseguente documentazione, sono redatti in stretta osservanza delle disposizioni vigenti, in applicazione dei più elevati criteri di competenza, esperienza e professionalità specifica e sulla base di una accurata ed esaustiva analisi della realtà operativa e organizzativa aziendale.

Incaricati delle emergenze: la disposizione organizzativa che disciplina l'attività dei lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente:

- a) prevede una formale designazione degli stessi;
- b) definisce, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, ecc.);
- c) prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- d) prevede la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

D Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili: nell'ipotesi di affidamento di lavori in appalto ovvero di apertura di cantieri temporanei o mobili:

- a) vengono formalmente designati il Responsabile dei lavori, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera e il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, previsti ai sensi della normativa vigente;
- b) sono definiti, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, ecc.);
- c) viene garantita la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- d) viene garantita la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del Responsabile dei lavori e dei Coordinatori;
- e) esecuzione degli adempimenti tecnico-informativi, notifiche e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione.

E Affidamento compiti: la disposizione organizzativa che, ove necessario e con riferimento ai compiti specifici conferiti, individua i criteri e le modalità definite per l'affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, in particolare:

- a) definisce ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- b) definisce le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;
- c) prevede la tracciabilità delle attività di monitoraggio svolte a tale scopo (es. definizione di *check list* mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute, sicurezza e igiene).

F Misure di prevenzione e protezione: la disposizione organizzativa per la corretta allocazione, gestione e mantenimento in efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, in particolare:

- a) definisce ruoli, responsabilità e modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
- b) prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori (es. *check list* mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

G Gestione delle emergenze: la disposizione organizzativa per la gestione delle emergenze, atta a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute degli interessati e dell'ambiente esterno, in

particolare:

- a) definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti;
- b) definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- c) definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso;
- d) regola i rapporti con le autorità pubbliche competenti (es. Vigili del Fuoco) che si rendessero necessari per la gestione delle emergenze;
- e) individua i provvedimenti atti a evitare rischi per la salute degli interessati od il deterioramento dell'ambiente esterno;
- f) definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- g) definisce l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

H Attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Consultazione e comunicazione: è prevista l'effettuazione di riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della corretta e tempestiva applicazione delle misure previste e dell'efficiente gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene sul lavoro e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione aziendale

Diffusione delle informazioni: la disposizione organizzativa che disciplina la diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relative alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro, in particolare definisce:

- a) ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche inerenti alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro applicabili alle loro attività;
- b) l'informativa al Medico Competente, laddove prevista, relativamente ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva.

I Attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Formazione, sensibilizzazione e competenze: la Società adotta misure di formazione del personale in materia di salute, sicurezza e igiene dei lavoratori, definendo in particolare:

- a) ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori su rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
- b) i criteri di erogazione della formazione a ciascun lavoratore (es. alla costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, ecc.);
- c) l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa, secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente;
- d) i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale).

L Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Informazione e coordinamento: la Società definisce:

- a) ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare, sulla presenza di eventuali interferenze e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, in osservanza di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Testo Unico Sicurezza;
- b) ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera;

- c) i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia operativamente possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze nelle lavorazioni (cd. "costi della sicurezza").

Qualifica: la disposizione organizzativa che definisce modalità di selezione e qualifica dei fornitori, in particolare:

- a) definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica;
- b) prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali dei fornitori;
- c) prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

Clausole contrattuali: negli accordi con i fornitori e le altre controparti contrattuali sono inserite clausole specifiche riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché – in presenza di interferenze nelle lavorazioni – il documento unico di valutazione dei rischi e l'indicazione dei costi della sicurezza nell'accezione di cui sopra.

Monitoraggio dei fornitori: la Società definisce ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori e delle altre controparti contrattuali nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.

M Gestione dei beni aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Gestione degli asset: la disposizione organizzativa che disciplina le attività di manutenzione/ispezione degli *asset* aziendali e di altre società del gruppo (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici) affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare:

- a) definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli *asset*;
- b) prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli *asset* e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- c) prevede la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo;
- d) prevede figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche che contribuiscano alla valutazione ed elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici (ad es. amianto, elevato rischio incendio);
- e) prevede un piano di intervento finalizzato ad eliminare le criticità riscontrate in tema di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, con indicazione di priorità di azione, tempi di intervento e costi connessi.

N Controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Misura e monitoraggio delle prestazioni, infortuni e incidenti: la Società definisce:

- a) ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
- b) ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- c) le modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al Datore di lavoro e al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- d) ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – Altri dati (diversi da infortuni e incidenti): una disposizione organizzativa a tal fine adottata e attuata definisce ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:

- a) i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- b) i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (es. apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici);
- c) altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/ contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio.

9. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO**9.1 Le previsioni normative**

L'art. 25-octies D. Lgs. 231/01 prevede:

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Vengono in rilievo i seguenti reati:

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter-1 c.p. - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce,

trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

9.2 Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art 25-octies D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello, è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili	Operazioni a rischio	Natura del rischio
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Modalità di approvvigionamento delle materie prime e rapporti con soggetti terzi (fornitori e clienti, in relazione alla gestione dei flussi finanziari attivi o passivi derivanti da tali rapporti). Operazioni societarie infragruppo (flussi finanziari, investimenti e contratti infragruppo). Attività di sponsorizzazione. Pagamenti di compensi e gestione degli incassi (in particolare, utilizzo di carte di credito aziendali, gestione della piccola cassa) Apertura e chiusura di conti correnti aziendali Formazione del bilancio.	3
Consigliere delegato con poteri di gestione ordinaria		3
Investimenti e relazioni esterne		2
Amministrazione		2
Ufficio acquisti		3

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

9.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 9.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

- A Prescrizioni comportamentali:** divieto da parte degli apicali e dei sottoposti, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della società, di contrarre con soggetti che abbiano subito condanne per i reati di cui agli artt. 648, 648bis, 648ter e 648-ter.1 c.p.
- B Conoscenza della controparte:** obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità specifica dei fornitori utilizzati ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi per la società, ottenendo dichiarazioni dagli stessi in merito alla mancata applicazione di sanzioni per violazione degli artt. 648, 648bis e 648ter c.p., nonché alla mancata sottoposizione a procedimenti giudiziari relativi a violazioni delle predette disposizioni.
- C Selezione dei fornitori:** la società effettua i propri approvvigionamenti di beni e servizi avvalendosi

delle funzioni aziendali preposte a tali finalità e selezionando i fornitori tra quelli accreditati e iscritti in specifica lista sulla base dei requisiti di onorabilità sopra detti. L'inserimento/eliminazione dei fornitori dalla lista è basato su criteri oggettivi. L'individuazione, all'interno della lista, del fornitore è motivata e documentata.

- D Contratti di approvvigionamento:** tutti i contratti di approvvigionamento di beni o servizi contengono clausole di dichiarazione e garanzia del fornitore in ordine alla provenienza lecita dei beni o degli strumenti oggetto dei contratti, nonché disposizioni di autotutela della società con riferimento alle ipotesi di inadempimento del fornitore rispetto a tali dichiarazioni e garanzie.
- E Altre misure di prevenzione:** anche ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
1. il personale della società R.P.F. esegue limitati pagamenti in contanti per esigenze immediate di approvvigionamento (es. per sostituzione di attrezzature minute di cantiere). Le somme utilizzate per l'esecuzione dei pagamenti – comunque entro il limite di legge previsto per i versamenti in contante - vengono successivamente rifeuse dalla società se anticipate dal dipendente ovvero, se messe a disposizione dello stesso sotto forma di "fondo spese", regolarmente annotate nella contabilità generale e delle movimentazioni; in entrambi i casi, viene tenuta traccia mediante ricevuta firmata dal lavoratore del rimborso ovvero dell'anticipazione delle somme,
 2. il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 3. la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
 4. il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi.
- F Gestione del contratto:** la Società prevede:
1. la nomina di un referente, con indicazione di compiti, poteri e responsabilità ad esso attribuiti, in vista della corretta esecuzione del contratto
 2. l'autorizzazione da parte di altra funzione in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi del contratto.

10. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

10.1 Le previsioni normative

L'art. 25-novies D. Lgs. 231/01 prevede:

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-*quinquies* della citata legge n. 633 del 1941.

Vengono in rilievo, con riguardo all'attività svolta dalla Società, i seguenti reati:

Art. 171 L. 633/1941

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni)

chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).

Art. 171-bis L.633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),

è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

10.2 Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai delitti in materia di diritto d'autore, di cui al riportato art 25-novies D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili	Operazioni a rischio	Natura del rischio
Tutte le funzioni dotate di dispositivi informatici con accesso alla rete internet	<p>Impiego di personal computer (rete informatica e utilizzo della linea internet): modalità di scelta e impiego dei software, condivisione o scambio, download o upload di file protetti dal diritto d'autore senza la necessaria autorizzazione.</p> <p>Riproduzione o messa a disposizione di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione.</p> <p>Violazione delle condizioni di licenza di un software.</p> <p>Utilizzazione non autorizzata di banche dati.</p> <p>Distribuzione e installazione di dispositivi di decodificazione per l'accesso a un servizio criptato, senza pagamento del canone.</p>	2

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

10.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 10.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

- A Prescrizioni comportamentali:** la Società adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui.
- B Impedimento alla modifica:** la Società assicura che la modifica dei contenuti diffusi attraverso la rete sia consentita solo ai soggetti specificamente preposti e avvenga in conformità alle *policy* aziendali che regolano l'attività della funzione nella quale essi operano.
- C Esistenza di filtri:** la Società assicura l'istituzione e l'operatività costante di dispositivi tecnologici che

impediscono a tutti i soggetti apicali e sottoposti – con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche – l’accesso a siti internet o l’utilizzo di altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione di contenuti tra utenti.

- D Monitoraggio:** in conformità a *policy* aziendale a tal fine emanata la Società monitora l’utilizzo di internet da parte di tutti i soggetti apicali e sottoposti sul luogo di lavoro – compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei lavoratori e relative al controllo a distanza dell’attività degli stessi – e l’immissione o acquisizione di contenuti mediante utilizzo della rete aziendale o esterna o altri strumenti. Tale monitoraggio viene operato anche attraverso l’adozione di dispositivi di verifica dei volumi caricati (*upload*) o scaricati (*download*) con fissazione di apposite soglie di segnalazione automatica ovvero del trasferimento, ad esempio tra utenti di posta elettronica, o duplicazione di file che per dimensioni o caratteristiche potrebbero contenere opere dell’ingegno protette.
- E Programmi per elaboratore in formato eseguibile e codici di attivazione:** la Società assicura che i software utilizzati dai soggetti apicali e sottoposti non siano diffusi in formato eseguibile e che non siano distribuiti agli utilizzatori di detti programmi i codici di attivazione per le licenze degli stessi, con la sola esclusione dei soggetti a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche.
- F Operatività su banche dati:** la Società assicura che l’estrazione, la copia, il salvataggio e la stampa su qualunque supporto di informazioni contenute in banche dati sia precluso mediante adozione di idonei dispositivi tecnologici e strumenti organizzativi a tutti i soggetti apicali e sottoposti con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche. Tale previsione non risulta applicabile alle banche dati che siano prodotte e commercializzate con espressa concessione di tali facoltà in virtù della loro natura di strumenti di diffusione di determinati contenuti informativi.
- G Controllo degli accessi, gestione delle comunicazioni e dell’operatività, sicurezza nell’acquisizione, sviluppo e manutenzione del sistema informatico (o della componente informatica presente nel servizio) e/o delle componenti tecniche connesse con il sistema:** i presidi di controllo relativi al controllo degli accessi, gestione delle comunicazioni e dell’operatività, sicurezza nell’acquisizione, sviluppo e manutenzione del sistema informatico (o della componente informatica presente nel servizio) e/o delle componenti tecniche connesse con il sistema previsti nell’ambito della prevenzione dei delitti informatici di cui al relativo capitolo di Parte Speciale del presente Modello sono applicati dalla Società anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al presente capitolo.
- H Servizi criptati:** la Società monitora che la ritrasmissione e diffusione di servizi criptati avvenga in conformità all’accordo con il legittimo distributore.
- I Dispositivi di decodificazione:** la Società cura che l’acquisizione e utilizzo di dispositivi di decodificazione avvenga in conformità alle caratteristiche tecniche e modalità di impiego di detti apparati previsti da una prescrizione aziendale emanata al fine di prevenire l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto ovvero in maniera difforme dalle condizioni convenute con il fornitore del servizio.
- J Gestione del licensing:** la Società è dotata di appositi strumenti automatici e semiautomatici per la gestione delle licenze software. Ha inoltre assegnato ad una specifica funzione la responsabilità dell’esecuzione di un controllo periodico, volto a verificare l’adeguatezza e il rispetto delle politiche di licensing contrattualizzate con i fornitori.

11. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

11.1 Le previsioni normative

L'art. 25-decies D. Lgs. 231/01 prevede:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Vengono in rilievo i seguenti reati:

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

11.2 Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui al riportato art 25-decies D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili	Operazioni a rischio	Natura del rischio
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Modalità di gestione dei rapporti con i subordinati, rappresentanza dell'ente in giudizio, gestione delle liti giudiziarie, possibilità di essere chiamati in giudizi su questioni attinenti il settore di competenza.	2
Consigliere delegato con poteri in materia di gestione ordinaria		2
Ufficio ambiente		2
Controllo Qualità		2
Ufficio acquisti		2
Consigliere delegato con poteri in materia di trasporti conto terzi		2

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

11.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 11.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

Prescrizioni comportamentali: la Società ha adottato un Codice Etico che, in tema di 'Politiche del personale', tra l'altro, prevede quanto segue:

1. Doveri dei dipendenti

A ciascun collaboratore che opera a nome e per conto della Società viene richiesta la conoscenza del Codice Etico e delle norme di riferimento che regolano l'attività nell'ambito della sua funzione. I dipendenti della Società hanno l'obbligo di astenersi da comportamenti contrari a tali norme e di rivolgersi ai propri superiori in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse e riferire tempestivamente ai superiori qualsiasi notizia relativa a possibili violazioni e qualsiasi richiesta sia stata loro rivolta di agire in violazione delle norme; obbligo di chi riceve tali notizie è quello

di mantenere la riservatezza circa l'identità del denunciante. Compito di ciascun responsabile di Unità o funzione aziendale rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti ed impedire qualunque tipo di ritorsione.

2. Doveri dei dirigenti

Il dirigente è tenuto ad osservare come tutti i dipendenti, la normativa in vigore, ed il Codice Etico. Lo stesso dirigente è tenuto altresì a vigilare sull'osservanza della normativa e del Codice da parte dei dipendenti, adottando a tal fine i provvedimenti ed i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con cadenza temporale, adeguati alla tipologia di attività da verificare. Il dirigente collabora attivamente ad ogni controllo effettuato sulla Società, da autorità amministrative o giudiziarie.

12. REATI AMBIENTALI**12.1 Le previsioni normative**

L'art. 25-undecies D. Lgs. 231/01 prevede:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Vengono in rilievo, con riguardo all'attività svolta dalla Società, i seguenti reati:

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 137 D.Lgs. n.152/2006. Sanzioni penali

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente

decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. 256 D.Lgs. n.152/2006. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1 chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1 chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni

e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 D.Lgs. n.152/2006. Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 D.Lgs. n.152/2006. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo

1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006. Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260 D.Lgs. n. 152/2006. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
- 4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 279 D.Lgs. n.152/2006. Sanzioni

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
- 2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7 chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).
4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la

autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

12.2 Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai reati ambientali, di cui al riportato art 25-undecies D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili	Operazioni a rischio	Natura del rischio
Presidente del Consiglio di amministrazione	Gestione della tematica ambientale: modalità delle richieste delle autorizzazioni, modalità di esercizio dell'attività in rapporto ai contenuti delle autorizzazioni, gestione degli scarichi, dei rifiuti, delle sostanze inquinanti e dei livelli di emissione in atmosfera.	2
Consigliere delegato con poteri in materia di gestione ordinaria		2
Ufficio ambiente		3

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

12.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 12.1, la società si è conformata allo standard ISO 14001. Essa ha inoltre elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure specifiche volte alla prevenzione della presente categoria di reati.

A Sistema di deleghe di funzione e assunzione di responsabilità in materia ambientale

Il sistema delle deleghe di funzioni garantisce, in capo al soggetto delegato, la sussistenza di:

1. requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
2. poteri decisionali nonché di organizzazione, gestione e controllo coerenti con le deleghe assegnate
3. poteri di spesa eventualmente necessari in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate
4. obblighi di rendicontazione periodica (od al verificarsi di eventi di significativa importanza) sui poteri delegati, con modalità prestabilite, atte a garantire l'espletamento di un'efficace e costante attività di vigilanza senza interferenze.

Inoltre, ciascuna delega risulta da atto scritto recante data certa ed è accettata dal delegato per iscritto.

B Gestione degli adempimenti normativi interni in materia di tutela ambientale

È stata individuata una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di coordinare il personale coinvolto nelle operazioni di gestione e prevenzione dei rischi ambientali, dotandola eventualmente dei poteri di spesa necessari per affrontare situazioni di emergenza.

C Tenuta dei registri obbligatori e gestione dei formulari, garantendo un efficace sistema di tracciabilità dei rifiuti

La funzione aziendale preposta cura il rispetto delle procedure per la tracciabilità dei rifiuti. Tali procedure consistono nella corretta gestione dei formulari (cartacei od elettronici), delle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti e nella loro adeguata archiviazione, secondo i termini di legge.

D Individuazione e valutazione dei fornitori (in possesso dei requisiti autorizzativi previsti dalla legge) a cui affidare il servizio di smaltimento dei rifiuti

La funzione aziendale preposta procede alla valutazione e monitoraggio dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa in capo ai soggetti/fornitori cui affidare lo smaltimento dei rifiuti.

E Gestione delle emissioni in atmosfera e degli scarichi

La funzione preposta monitora gli impianti e i siti sensibili al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative in tema di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici.

13. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**13.1 Le previsioni normative**

L'art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01 prevede:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. (55)

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. (55)

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Vengono in rilievo i seguenti reati:

Art. 22 D.Lgs 286/2008 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: ^[184]

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello

ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall' articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con

la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli

stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con

bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.

13.2 Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui al riportato art 25-duodecies D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili	Operazioni a rischio	Natura del rischio
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Modalità di assunzione del personale, gestione dell'approvvigionamento delle risorse umane. In particolare, sono esposte a rischio le fasi di assunzione dei dipendenti o di stipulazione di contratti di lavoro autonomo o parasubordinato, di distacco, nonché di perfezionamento di contratti d'appalto di servizi e contratti d'opera	2
Consigliere delegato con poteri in materia di gestione ordinaria		2
Risorse umane		3
Ufficio acquisti		3

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

13.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 13.1, la società si è conformata allo standard SA8000. Essa ha inoltre elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure specifiche volte alla prevenzione della presente categoria di reati.

A Selezione del personale

La selezione del personale viene effettuata mediante l'impiego di curriculum vitae spediti/consegnati presso la sede o mediante l'utilizzo di società di ricerca e selezione del personale e/o di società di lavoro interinale. Ove ci si avvalga dell'operato di tali società, ad esse spetta la raccolta e la verifica di tutta la documentazione riportata alla lett B).

B Documentazione necessaria ai fini dell'assunzione

L'assunzione di personale avviene solo previa raccolta e consultazione della seguente documentazione:

Documenti per la pratica S.C.I.
<input type="checkbox"/> Attestato di disoccupazione (<i>nel caso di lavoratore disoccupato da oltre 24 mesi</i>)
<input type="checkbox"/> Iscrizione alle liste di mobilità o CIGS (<i>nel caso di lavoratori iscritti</i>)
Documenti anagrafici
<input type="checkbox"/> N. 01 fotografia formato tessera (<i>per tesserino di riconoscimento</i>)
<input type="checkbox"/> Certificato di residenza in carta semplice di data non anteriore a 6 mesi (o autocertificazione)

- Certificato di Stato di Famiglia in carta semplice di data non anteriore a 6 mesi (o autocertificazione)
- Fotocopia del documento di riconoscimento (Passaporto per extracomunitari)
- Fotocopia del Permesso di soggiorno (in corso di validità o con ricevute di rinnovo inviate 60 gg precedenti alla scadenza)
- Dichiarazione da parte del Comune di residenza attestante l'idoneità alloggiativa e numero occupanti l'alloggio (solo per extracomunitari)
- Fotocopia della patente di guida (se richiesto dalla mansione)
- Fotocopia della Carta di Qualificazione del Conducente (se richiesto dalla mansione)
- Fotocopia della Scheda Crono Tachigrafica (se richiesto dalla mansione)
- Fotocopia del Tesserino di attribuzione del codice fiscale/Tesserino Sanitario
- Coordinate bancarie (Banca o Posta, Agenzia, codice IBAN)
- Taglia vestiario (per abbigliamento antinfortunistico)
- Taglia calzature (per calzature antinfortunistiche)
- Copia iscrizione alla previdenza complementare
- Attestazione attività lavorativa

Documenti relativi alla formazione professionale

- Curriculum vitae (necessario per impiegati e dirigenti)
- Fotocopia attestato di studio (diploma, laurea)
- Fotocopia attestati di frequenza a corsi, ecc.

Documenti che hanno rilevanza per il calcolo della retribuzione

- Dichiarazione di invalidità (L. 12.03.1999 n. 68) e, nel caso d'invalidità, la documentazione comprovante tale condizione.
- Domanda di assegni familiari (*Mod. ANF INPS*)

C Verifica della documentazione necessaria ai fini dell'assunzione

Prima di effettuare la definitiva assunzione presso l'azienda, l'ufficio personale verifica la correttezza dei documenti richiesti, in base all'elenco sopra riportato

Vengono in particolar modo verificate le scadenze dei permessi di soggiorno ed eventualmente la corretta presentazione della domanda di rinnovo nei tempi stabiliti dalla normativa

D Verifica della documentazione in pendenza del rapporto di lavoro

Mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano al lavoratore in forza, viene ricordata la data di scadenza del permesso di soggiorno ed i limiti previsti dalla normativa per il rinnovo.

Lo scadenziario dei permessi di soggiorno è gestito mediante software in uso alla funzione Risorse Umane.

E Gestione dei rapporti con i fornitori e partner commerciali

Selezione dei fornitori tramite apposita procedura di qualificazione, in modo da consentire l'instaurazione di rapporti commerciali solo con soggetti noti e rispettosi dei principi di cui al Codice Etico della Società. Richiesta di impegno da parte di questi ultimi al rispetto di tali principi e delle regole del presente Modello.

La fase di acquisti e in generale di stipula dei contratti commerciali non può essere svolta in autonomia ma è sottoposta a specifiche procedure autorizzative, come già descritte nelle restanti parti del presente Modello.

14. RAZZISMO E XENOFOBIA

14.1 Le previsioni normative

L'art. 25-terdecies D. Lgs. 231/01 prevede:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Vengono in rilievo i seguenti reati:

Art. 3 comma 3 bis della Legge 654/1975

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

14.2 Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui al riportato art 25-duodecies D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili	Operazioni a rischio	Natura del rischio
Relazioni esterne	Gestione delle comunicazioni verso l'esterno	1
Risorse umane		1

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

14.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Con riguardo alle misure idonee ad evitare la commissione di tale tipologia di reato, trovano applicazione i principi descritti nel Codice Etico.

15. REATI TRANSNAZIONALI, DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE**15.1 Le previsioni normative**

L'art. 10 L. 146/2006 prevede:

Responsabilità amministrativa degli enti.

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, dall'articolo 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. [Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote].
6. [Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni].
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-*bis* e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Vengono in rilievo, con riguardo all'attività svolta dalla Società, i seguenti reati:

Art. 12 D.Lgs. 286/1998. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente

testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in

possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa

nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

15.2 Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai reati transnazionali, con specifico riferimento alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, di cui al riportato art 10 L. 146/2006, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili	Operazioni a rischio	Natura del rischio
Risorse umane	Modalità di assunzione del personale, gestione dell'approvvigionamento delle risorse umane.	1

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

15.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 15.1, la società si è conformata allo standard SA8000. Essa ha inoltre elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure specifiche volte alla prevenzione della presente categoria di reati.

A Selezione del personale

La selezione del personale viene effettuata mediante l'impiego di curriculum vitae spediti/consegnati presso la sede o mediante l'utilizzo di società di ricerca e selezione del personale e/o di società di lavoro interinale. Ove ci si avvalga dell'operato di tali società, ad esse spetta la raccolta e la verifica di tutta la documentazione riportata alla lett B).

B Documentazione necessaria ai fini dell'assunzione

L'assunzione di personale avviene solo previa raccolta e consultazione della seguente documentazione:

Documenti per la pratica S.C.I.

- Attestato di disoccupazione (nel caso di lavoratore disoccupato da oltre 24 mesi)
- Iscrizione alle liste di mobilità o CIGS (nel caso di lavoratori iscritti)

Documenti anagrafici

- N. 01 fotografia formato tessera (per tesserino di riconoscimento)
- Certificato di residenza in carta semplice di data non anteriore a 6 mesi (o autocertificazione)
- Certificato di Stato di Famiglia in carta semplice di data non anteriore a 6 mesi (o autocertificazione)
- Fotocopia del documento di riconoscimento (Passaporto per extracomunitari)
- Fotocopia del Permesso di soggiorno (in corso di validità o con ricevute di rinnovo inviate 60 gg precedenti alla scadenza)
- Dichiarazione da parte del Comune di residenza attestante l'idoneità alloggiativa e numero occupanti l'alloggio (solo per extracomunitari)

- Fotocopia della patente di guida (se richiesto dalla mansione)
- Fotocopia della Carta di Qualificazione del Conducente (se richiesto dalla mansione)
- Fotocopia della Scheda Crono Tachigrafica (se richiesto dalla mansione)
- Fotocopia del Tesserino di attribuzione del codice fiscale/Tesserino Sanitario
- Coordinate bancarie (Banca o Posta, Agenzia, codice IBAN)
- Taglia vestiario (per abbigliamento antinfortunistico)
- Taglia calzature (per calzature antinfortunistiche)
- Copia iscrizione alla previdenza complementare
- Attestazione attività lavorativa

Documenti relativi alla formazione professionale

- Curriculum vitae (*necessario per impiegati e dirigenti*)
- Fotocopia attestato di studio (*diploma, laurea*)
- Fotocopia attestati di frequenza a corsi, ecc.

Documenti che hanno rilevanza per il calcolo della retribuzione

- Dichiarazione di invalidità (L. 12.03.1999 n. 68) e, nel caso d'invalidità, la documentazione comprovante tale condizione.
- Domanda di assegni familiari (*Mod. ANF INPS*)

A Verifica della documentazione necessaria ai fini dell'assunzione

Prima di effettuare la definitiva assunzione presso l'azienda, l'ufficio personale verifica la correttezza dei documenti richiesti, in base all'elenco sopra riportato

Vengono in particolar modo verificate le scadenze dei permessi di soggiorno ed eventualmente la corretta presentazione della domanda di rinnovo nei tempi stabiliti dalla normativa

B Verifica della documentazione in pendenza del rapporto di lavoro

Mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano al lavoratore in forza, viene ricordata la data di scadenza del permesso di soggiorno ed i limiti previsti dalla normativa per il rinnovo.

Lo scadenziario dei permessi di soggiorno è gestito mediante software in uso alla funzione Risorse Umane.

16. REATI TRIBUTARI

16.1 Le previsioni normative

L'art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01 prevede:

Reati tributari.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Vengono in rilievo i seguenti reati:

Art. 2 D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi

fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 D.Lgs. 74/2000. Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. (20)

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. (21)

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8 D.Lgs. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10 D.Lgs. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10 quater D.Lgs. 74/2000. Indebita compensazione

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11 D.Lgs. 74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

16.2 Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai reati contemplati dal sopra descritto art. 25-quindecies D.Lgs. 231/01 la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello, è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili	Operazioni a rischio	Natura del rischio
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Processo di fatturazione attiva e passiva e rapporti con i fornitori in genere.	2
Consigliere delegato con poteri in materia di gestione ordinaria	Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali; predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione delle imposte.	3
Amministrazione	Operazioni societarie con particolare riguardo agli investimenti e alle operazioni infragruppo, attività di sponsorizzazione e liberalità, pagamenti di compensi, gestione dei flussi finanziari.	3
Ufficio acquisti		2

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

16.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 16.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

- A Prescrizioni comportamentali:** mantenere un comportamento corretto e trasparente nei confronti di tutte le funzioni aziendali, ispirato ai principi di cui al Codice Etico, e astenersi dal commettere i reati sopra descritti o comunque comportamenti tali da essere potenzialmente riconducibili a siffatte fattispecie delittuose.
- B Conoscenza della controparte:** obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità specifica dei fornitori utilizzati ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi per la società, mediante l'inserimento in apposita lista dei fornitori qualificati e mediante l'individuazione di una procedura di selezione e di verifica del mantenimento dei menzionati requisiti;
Obbligo di preventiva verifica della sede o residenza del fornitore, astenendosi dall'intrattenere rapporti con soggetti la cui sede o residenza sia in paesi extra UE e comunque con paesi ritenuti "paradisi fiscali"; nel caso in cui la sede o residenza sia collocata in paese UE con cui la società non intrattiene rapporti commerciali sarà necessario la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo;
Divieto di intrattenere rapporti con soggetti (o collegati ad altri soggetti) di cui si sia nota l'appartenenza a organizzazioni criminali e comunque la commissione di illeciti, specie in ambito tributario.
- C Tenuta delle scritture contabili e assolvimento degli obblighi tributari:** garantire la corretta formazione e tenuta di tutte le scritture contabili e degli atti utilizzati per la formazione delle stesse; garantire la regolare trasmissione delle informazioni di rilevanza contabile nelle dichiarazioni fiscali periodiche e annuali e assicurare l'esatto pagamento delle imposte. A tal fine la conservazione e la trasmissione deve essere garantita mediante strumenti difensivi analogici e/o informatici, che consentano la sicura archiviazione e la non alterazione del dato.
Nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali, far sì che non siano indicati: elementi attivi o passivi diversi o di valore diverso da quelli reali mediante una loro falsa rappresentazione nelle scritture contabili;
elementi passivi fittizi estrapolati da fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti;
una base imponibile inferiore a quella effettiva, esponendo elementi passivi fittizi ovvero elementi attivi inferiori a quelli reali,
garantire che le dichiarazioni fiscali siano trasmesse agli enti competenti entro i termini di legge e che i relativi tributi siano versati entro le scadenze previste.
- D Controllo dei flussi finanziari:** obbligo di monitorare i flussi finanziari in entrata e in uscita, verificando in particolare la corrispondenza tra il soggetto creditore/debitore e l'esecutore/fruttore della prestazione nonché la titolarità del rapporto bancario cui o dal quale viene effettuato il pagamento.
- E Altre prescrizioni:**
1. verificare in fase di emissione e di registrazione della fattura all'esatta coincidenza tra soggetto destinatario/emittente il documento e fruitore/prestatore della prestazione fatturata, astenendosi dall'emettere e registrare il documento in caso di non coincidenza;
 2. verificare in fase di emissione e di registrazione della fattura l'esatta descrizione dell'attività cui si riferisce e la coincidenza tra prestazione ivi descritta e prestazione effettivamente resa/goduta dall'azienda, ottenendo conferma dai soggetti che hanno gestito il processo produttivo delle caratteristiche della prestazione in oggetto;
 3. astenersi dall'emettere e registrare fatture dall'oggetto generico (es. attività di consulenza) ovvero non riconducibile all'attività aziendale;
 4. obbligo di preventiva verifica della compatibilità dell'oggetto sociale del soggetto erogatore o fruitore del servizio con la natura della prestazione fruita o resa. Nel caso di rapporti con collaboratori esterni e professionisti, verificare preventivamente all'avvio del rapporto la sussistenza in capo agli stessi dei requisiti necessari per l'erogazione del servizio (a titolo esemplificativo, verifica del codice fiscale, dell'iscrizione all'albo o elenco della categoria di appartenenza);
 5. effettuare o fruire di prestazioni conformi agli standard previsti dalla legge e in particolare nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento per talune tipologie contrattuali (es. in materia di diritto

del lavoro, nel rispetto delle condizioni in punto di somministrazione di manodopera, distacco, appalto);

6. subordinare l'esecuzione di operazioni infra gruppo alla formalizzazione per iscritto del relativo rapporto contrattuale e garantire che vi sia traccia documentale nei rapporti con soggetti esterni dell'attività svolta o fruita;
7. verificare la corrispondenza tra le certificazioni emesse quale sostituto d'imposta e le imposte effettivamente versate;
8. verificare la corrispondenza tra i dati contabili registrati, le dichiarazioni inviate e i tributi corrisposti.

F. Separazione dei ruoli: tutte le prescrizioni sopra descritte dovranno essere attuate in ossequio al principio generale di separazione dei ruoli all'interno delle funzioni aziendali, in questo caso in quelle preposte alla gestione della contabilità (in tutte le sue fasi: raccolta e verifica del dato contabile, sua conservazione, trasmissione) e in quelle incaricate della predisposizione e invio delle dichiarazioni fiscali, in modo da garantire una verifica incrociata dell'attività svolta in ottemperanza al presente modello.